1867

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

Nº 295

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

PREZZO D'ASSOCIAZIONE			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno . .		»	45	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma (franco ai confini)		»	52	27	15

FIRENZE, Lunedì 28 Ottobre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE			Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria e Germ.		»	112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	82	44	

I signori, ai quali scade l'associazione col giorno 31 ottobre 1867 e che intendono rinnovarla, sono pregati a farlo sollecitamente, a scanso di ritardo od interruzione nella spedizione del giornale.

Raccomandasi di unire la *fascia* alle domande d'abbonamento ed alle lettere di reclamo.

Pei prezzi d'*associazione* veggasi in capo al giornale.

Qualsiasi *invio*, o *reclamo* che risguardi l'*associazione* o la *spedizione* del giornale, i *vaglia postali*, le domande d'*inserzioni* od *annunzi* debbono essere indirizzati ESCLUSIVAMENTE alla

AMMINISTRAZIONE della GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA
(Via del Castellaccio, FIRENZE).

La *Gazzetta Ufficiale* si pubblica nelle ore pomeridiane.

PARTE UFFICIALE

Il numero 3963 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, nº 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei collegi elettorali;

Vedute le istanze dei comuni di Beverino, Brugnato, Borghetto, Carrodano e Pignone ond'essere costituiti sezione del collegio elettorale di Levanto, nº 195, separatamente da quelle del collegio stesso dette di Godano e Levanto, cui furono fino ad ora uniti;

Considerando che per la lunghezza e per la difficoltà delle strade riesce assai disagevole agli elettori inscritti sulle liste dei comuni di Beverino e Brugnato il recarsi a dar voto in Godano, e a quelli di Borghetto, Carrodano e Pignone in Levanto;

Noverandosi nei comuni stessi più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. I comuni di Beverino, Brugnato, Borghetto, Carrodano e Pignone costituiranno d'ora in poi una sezione del collegio elettorale di Levanto, nº 195, la quale avrà sede nel capoluogo del comune di Borghetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 6 ottobre 1867.

VITTORIO EMANUELE.

U. RATTAZZI.

Il numero 3964 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, nº 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei collegi elettorali;

Vedute le istanze dei comuni di Bovezzo, Caino e Nave ond'essere costituiti sezione del collegio elettorale d'Iseo, nº 78, separatamente da quella del collegio stesso detta di Gussago, cui furono sino ad ora uniti;

Considerando che Bovezzo dista 10 chilometri da Gussago, Caino 20, Nave 15, e che i due primi distano 4 chilometri soltanto da Nave;

Noverandosi nei comuni stessi più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. I comuni di Bovezzo, Caino e Nave costituiranno d'ora in poi una sezione del collegio elettorale d'Iseo, nº 78, la quale avrà sede nel capoluogo del comune di Nave.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 6 ottobre 1867.

VITTORIO EMANUELE.

U. RATTAZZI.

Relazione del ministro delle finanze a S. M. in udienza del 29 *settembre ultimo intorno al decreto che autorizza la provincia di Caltanissetta a ripristinare, istituire ed esercire alcune barriere.*

SIRE,

Le condizioni economiche della provincia di Caltanissetta alla quale già tornavano insufficienti i mezzi per sostenere le spese dell'attuata costruzione delle strade di Pietraperzia, Barrafranca e Piazza, si fecero maggiormente difficili dopo che per effetto della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865 nº 2248, alleg. *F*, le venne passata anche la strada verso Canicattì col peso di soddisfare una buona parte delle spese occorse pel suo stabilimento, le quali non erano state interamente soddisfatte agli appaltatori.

Preoccupatosi di questa condizione di cose in adunanza 7 settembre 1866 deliberava il Consiglio di detta provincia che a procacciare il modo di far fronte agli enunciati impegni si dovessero conservare per altri dodici anni le barriere già tenute dal Demanio nazionale lungo la strada per Canicattì e due barriere nuove s'istituissero sulle strade di Pietraperzia, Barrafranca e Piazza da mantenersi per 55 anni, stabilendosi per le une e per le altre un diritto di transito in conformità della inserta tariffa.

La insufficienza delle attuali risorse della provincia di Caltanissetta, la necessità e l'utilità di provvedere alle spese occorse per lo stabilimento delle importanti strade provinciali sovra indicate essendo ampiamente giustificate, sembra non possa negarsi la facoltà richiesta di procurare alla provincia una nuova sorgente di entrata la quale è compresa nel novero di quelle ammesse dalla legge.

Non avendo però la provincia stessa presentato un dettagliato conto delle spese cui deve far fronte, nè una dimostrazione del movimento ordinario di quelle strade da cui si possa argomentare se effettivamente al divisato scopo occorre mantenere le barriere per tutto il numero d'anni proposto, credesi sia conveniente assentire alla domanda in via d'esperimento per un triennio soltanto.

In tale senso venne formulato lo schema del Reale decreto, che il riferente ha l'onore di sottoporre alla Sovrana approvazione di V. M.

Il numero 3984 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 38 e 40 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, nº 2248, allegato *F*;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposizione del presidente del Consiglio, ministro dell'interno, incaricato del portafoglio delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È fatta facoltà alla provincia di Caltanissetta:

a) Di ripristinare per un triennio dal 1° gennaio 1867 le barriere già esercite dal Demanio nazionale lungo la strada da Caltanissetta a Canicattì;

b) D'istituire e tenere per la durata di cui sovra due barriere nuove sulle strade a Pietraperzia, Barrafranca e Piazza, l'una fra il ponte Marcello e il casamento di Mercato Bianco, l'altra al Bivio di Barrafranca.

Art. 2. I diritti di pedaggio alle barriere suindicate si riscuoteranno a favore di detta provincia in base alla tariffa qui unita, vista d'ordine Nostro dal ministro delle finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 29 settembre 1867.

VITTORIO EMANUELE.

U. RATTAZZI.

Tariffa delle tasse di pedaggio alle barriere lungo le strade della provincia di Caltanissetta

1. Un cavallo o mulo da sella o da soma guidato da un condottiero . . . . . L. 0 04
2. Uno o più asini da soma carichi guidati da un condottiero . . . . . . » 0 02
3. Lettiga senza carico . . . . » 0 25
4. Lettiga con carico . . . . » 0 42
5. Carretto carico tirato da un asino . » 0 13
6. Idem scarico idem . . . . » 0 06
7. Carretto carico tirato da un cavallo, o mulo, o bue . . . . » 0 25
8. Idem scarico idem . . . . » 0 13
9. Carretto o carro tirato da due buoi, cavalli o muli . . . . » 0 42
10. Idem scarico idem . . . » 0 21
11. Idem carico tirato da quattro cavalli, buoi o muli . . . . » 0 67
12. Idem scarico idem . . . . . » 0 34
13. Idem carico tirato da sei, o più cavalli, buoi o muli . . . . » 0 85
14. Idem scarico idem . . . . . » 0 42
15. Calesse ad un sol cavallo o mulo . » 0 13
16. Carrozza a quattro ruote ad un solo cavallo o mulo . . . . » 0 21
17. Idem a due cavalli o muli . . . . . » 0 34
18. Idem a tre cavalli o muli . . . . . . » 0 38
19. Idem a quattro o più cavalli o muli » 0 85
20. Per i cavalli o muli e per gli asini attaccati con *bilancina* a carro o calesse saranno applicabili le tasse fissate ai numeri 1 e 2.

Visto d'ordine di S. M.
Il Presidente del Consiglio, incaricato del portafoglio delle finanze
U. RATTAZZI.

Il numero MDCCCCXXXVII (Parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la domanda fatta dalla Reale Accademia degl'Immobili, cui appartiene il teatro della Pergola in Firenze, per ottenere l'approvazione della riforma del suo statuto;

Veduta la deliberazione di quel Corpo accademico del 17 maggio 1867, che approva lo statuto riformato;

Veduto l'antico statuto dell'Accademia stessa, approvato con rescritto del 24 agosto 1831, insieme colle aggiunte che di tempo in tempo vennero approvate;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Al vigente statuto organico della Reale Accademia degl'Immobili, cui appartiene il teatro della Pergola, approvato con rescritto del 24 agosto 1831, è sostituito il qui alligato, composto di articoli duecento quarantadue, firmato d'ordine Nostro dal ministro dell'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto col relativo nuovo statuto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sommariva Perno, addì 22 settembre 1867.

VITTORIO EMANUELE.

U. RATTAZZI.

LEGGI DELLA R. ACCADEMIA DEGLI IMMOBILI
ANNO 1867.

TITOLO PRELIMINARE.

Della protezione sovrana e delle leggi accademiche in generale.

Art. 1. La protezione di Sua Maestà il Re onora e difende l'Accademia.

Art. 2. L'Accademia rivolge ogni suo impegno a conservarsi l'onore e la tutela che le deriva dalla protezione del suo Augusto Sovrano.

Art. 3. Le leggi accademiche sono obbligatorie appena che abbiano la superiore approvazione in conformità delle leggi dello Stato.

Art. 4. L'Accademia, gli accademici, ed i terzi contraenti o con questi o con quella, nei rapporti dell'Accademia soggiacciono alle leggi accademiche.

Art. 5. Le leggi accademiche non possono essere derogate dalle particolari convenzioni dei singoli accademici.

Art. 6. Se fosse trovata utile o necessaria qualche aggiunta o modificazione alle leggi accademiche, il seggio ne fa la proposta all'Accademia, e deliberata da questa, viene sottoposta alla superiore approvazione.

TITOLO I. — *Dell'Accademia.*

Art. 7. L'Accademia si compone dei singoli individui che hanno causa dai di lei fondatori, dotanti, e cessionari dei medesimi, e che uniti, col nome e colla qualità di accademici, la rappresentano.

Art. 8. L'Accademia ha il nome degli *Immobili*, ed ha per sua impresa un mulino a vento che è sormontato dal motto - *In sua movenza è fermo* - e sovrasta al nome *Immobili*.

Art. 9. Il dominio degli stabili componenti il teatro e suoi annessi, e la proprietà dei mobili, capitali, crediti e tutt'altro che formi il patrimonio sociale, risiedono esclusivamente ed intieramente nell'Accademia considerata come *Università* o *Corpo morale*.

Art. 10. Appartiene all'Accademia sola l'esercizio delle prerogative di quel dominio e di quella proprietà che ritiene.

Art. 11. L'Accademia provvede agli affari col mezzo di deliberazioni approvate dai voti segreti, che gli accademici intervenuti alle adunanze rendono per loro stessi, e per quelli non intervenuti che si son fatti da essi rappresentare, coerentemente alle disposizioni dei seguenti articoli 46, 47, 126, 127, 128, 129 e 131.

Art. 12. L'Accademia è riunita quando intervengono personalmente alle adunanze almeno dieci accademici, che rappresentino la metà più uno degli accademici, salvo le eccezioni degli articoli 122 e 144.

Art. 13. I casi, nei quali occorre lo intervento personale di un maggior numero di voti, sono determinati con disposizioni particolari.

Art. 14. I procuratori, dei quali parla il titolo III delle presenti leggi, fanno numero con gli accademici per riunire l'Accademia in adunanza deliberante conformemente all'articolo 12.

TITOLO II. — *Degli accademici.*

Art. 15. Gli accademici sono trentadue. Il numero di essi non può essere accresciuto, nè diminuito.

Art. 16. Non possono essere accademici:

1° Quelli che sono costituiti negli ordini sacri maggiori;

2° Quelli che hanno perduto i diritti civili per effetto di condanna penale;

3° Quelli che sono domiciliati permanentemente ed abitanti fuori del Regno.

Art. 17. Le disposizioni del superiore articolo 16, in rapporto tassativamente al domicilio ed abitazione, non si applicano agli accademici attuali, *e loro ascendenti, discendenti in infinito, collaterali fino al terzo grado civile inclusive, e coniugi*, ciascuno dei quali ritiene l'attuale sua rappresentanza e porzione accademica, e respettivamente succede in questa per testamento o *ab intestato*, sebbene avesse il domicilio ed abitazione fuori del Regno, salve le disposizioni che saranno date al titolo dei procuratori.

Art. 18. Tutti gli accademici, quando sono divenuti tali, pagheranno alla cassa dell'Accademia, e per una sola volta, la tassa di L. 200 a titolo di *entratura*.

Art. 19. Tutti gi accademici pagano in ogni tempo quelle tasse che l'Accademia imponga per supplire alle sue spese ordinarie o straordinarie.

Art. 20. Gli accademici, in questa loro qualità, hanno una eguale rata d'interesse nel patrimonio dell'Accademia, formato dai capitali che i loro autori posero in società.

Art. 21. Ogni accademico gode l'uso e l'usufrutto formale, assegnatogli dall'Accademia, di palchetto nel teatro.

Art. 22. Tutti gli accademici godono personalmente le prerogative, e si prestano al disimpegno delle ingerenze fissate per essi nelle leggi un accademiche.

Art. 23. Le leggi provvedono con disposizione speciale al caso, in cui si trattasse di accademici che possano o debbano essere rappresentati da un procuratore.

TITOLO III. — *Degli accademici che possono o devono essere rappresentati da un procuratore e dei loro procuratori.*

Art. 24. Nessun accademico ha facoltà di farsi rappresentare da un procuratore, se non è in uno dei casi contemplati dalla legge.

Art. 25. Ogni accademico, il quale abbia permanente dimora o domicilio fuori di Firenze, può tanto esercitare il proprio ufficio in persona, quanto nominare un procuratore a rappresentarlo.

Art. 26. Se un accademico, il quale abbia la sua permanente dimora in Firenze, ne sta assente per un tempo minore di sei mesi, non può nominare procuratore; ma deve per mezzo di biglietto, da esibirsi al presidente dell'Accademia, incaricare un altro accademico o procuratore, il quale accetti di rendere per esso il voto nelle adunanze.

Art. 27. Se poi l'accademico residente in Firenze prolunghi l'assenza per un tempo maggiore di sei mesi, allora ha l'obbligo di nominare dentro questo termine un procuratore, che lo rappresenti, perdurante la sua assenza, a tutti gli effetti di ragione.

Art. 28. Nel caso poi che l'accademico residente abitualmente a Firenze si trovi assente da questa città per ragioni di impiego o di destinazione governativa, che produca mutamento di domicilio occasionalmente al detto impiego o destinazione, l'accademico in tal modo assente dovrà nominarsi un procuratore dentro due mesi decorrendi dal giorno della nomina o destinazione.

Art. 29. L'assenza non produrrà mai veruno degli effetti fissati nei superiori articoli 26, 27 e 28, ed ogni accademico, sebbene assente, sarà sempre considerato come presente, e soggiacerà a tutte le pene fissate per lo inadempimento delle ingerenze accademiche, se prima di assentarsi non ne avrà dato notizia all'Accademia per mezzo di biglietto scritto al segretario.

Art. 30. Se un accademico rimanesse interdetto pienamente, non interviene a veruna adunanza, non ha voce deliberativa, e non adempie personalmente le ingerenze di accademico, fintantochè non sia stata revocata la sua interdizione.

Art. 31. Il tutore di detto interdetto, dentro un mese dal giorno della sua elezione, deve nominare un procuratore che lo rappresenti.

Art. 32. Il patrimonio dello interdetto medesimo gode, nei rapporti d'interesse pecuniario, la porzione accademica, e paga nelle rispettive scadenze tutte le spese e tasse accademiche ordinarie e straordinarie.

Art. 33. Gli accademici soggetti alla inabilitazione adempiono personalmente tutte le ingerenze accademiche, purchè esibiscano e rilascino all'Accademia il consenso autorizzante del loro curatore per tutti gli atti nei quali fosse quello necessario.

Art. 34. Fintantochè non è esibito questo consenso del curatore, gli accademici suddetti non adempiono le ingerenze accademiche, e soggiacciono a tutte le pene fissate per lo inadempimento.

Art. 35. Gli ascendenti e discendenti in infinito, il coniuge superstite, ed i collaterali fino al terzo grado civile inclusivamente degli accademici attuali, se sono chiamati a succedere nella porzione accademica, quando abbiano domicilio ed abitazione permanente fuori del Regno, debbono nominare un procuratore dentro il termine di tre mesi dal dì dell'aperta successione.

Art. 36. I pupilli ed i minori, nei quali pervenisse la qualità di accademico, godono il palchetto e tutti gli altri privilegi personali che godeva il loro autore, e che sono propri di ogni accademico; ma non intervengono a veruna adunanza, non hanno voce deliberativa, e non adempiono personalmente le ingerenze di accademico, fintantochè non abbiano compiti gli anni ventuno.

Art. 37. Il patrimonio di detti pupilli e minori paga, nelle respettive scadenze, tutte le spese accademiche ordinarie e straordinarie, ad eccezione della tassa di entratura, che deve pagarsi da' pupilli o minori stessi, quando per aver compiti gli anni ventuno acquistano la capacità e l'obbligo di disimpegnare personalmente le ingerenze di accademico.

Art. 38. Le donne, che succedessero nei diritti di un accademico, godono il palchetto e tutto ciò che gode ogni altro accademico, e pagano la entratura e tutte le altre tasse accademiche tanto ordinarie, che straordinarie; ma non intervengono a veruna adunanza, nè hanno voce deliberativa, e non disimpegnano personalmente veruna delle incombenze degli accademici.

Art. 39. I tutori e consulenti o quelli che rappresentano la persona ed i beni dell'accademico minore o pupillo, nominano un procuratore dentro un mese dal giorno della loro elezione in tutoro o consulente; e le donne lo nominano dentro un mese dal giorno in cui è pervenuta in esse la porzione accademica.

Art. 40. La nomina di ogni procuratore deve farsi con un atto che abbia efficacia di tenere obbligato verso l'Accademia il mandante per il fatto o non fatto del suo procuratore.

Art. 41. Non può essere nominato procuratore chi non possa essere accademico e non abbia il suo domicilio e la sua permanente dimora in Firenze.

Art. 42. L'atto di nomina del procuratore viene presentato all'Accademia, la quale delibera sull'approvazione o disapprovazione del procuratore nominato.

Art. 43. Il procuratore si approva mediante partito vinto a scrutinio segreto, e senza alcuna precedenle discussione, con i due terzi dei voti favorevoli resi dagli accademici o loro procuratori intervenuti all'adunanza. La deliberazione non potrà essere sindacata sotto veruna ragione nè dagli interessati, nè da altri.

Art. 44. Se il partito torna perduto, il procuratore è disapprovato, e l'accademico, o rispettivamente il suo rappresentante, debbe subito nominarne un altro; e così fintantochè il procuratore nominato non ottenga l'approvazione dell'Accademia.

Art. 45. Fintantochè non vi è la nomina di un procuratore, e fintantochè il procuratore nominato non è approvato, l'accademico soggiace a tutte le pene fissate per lo inadempimento delle rispettive ingerenze.

Art. 46. I procuratori, quando sono stati approvati dall'Accademia, intervengono a tutte le adunanze, e rendono voto in tutte le deliberazioni con efficace obbligazione dei loro mandanti.

Art. 47. I procuratori godono tutte le prerogative, ed adempiono tutte le incombenze degli accademici. Non possono per altro essere eletti a coprire le cariche dell'Accademia, oltre quelle di secondo e terzo consigliere, ed oltre gli uffici della direzione degli spettacoli. Possono bensì far parte di Commissioni speciali.

Art. 48. Non ostante la disposizione dell'articolo precedente, gli ascendenti e discendenti in infinito, ed i collaterali fino in terzo grado civile di un accademico, che sia nel caso di potere o dovere nominare un procuratore, come ancora i mariti delle donne, nelle quali sia pervenuta la porzione accademica, se sono nominati ed ammessi come procuratori, godono tutte le prerogative ed adempiono tutte, senza restrizione veruna, le incombenze degli accademici.

Art. 49. Se un procuratore, dopo essere stato accettato dall'Accademia, pervenisse in uno dei casi contemplati dagli articoli 16, 30 e 33, come ancora se volontariamente rinunziasse il mandato, hanno luogo le disposizioni contenute negli articoli 44 e 45.

TITOLO IV. — *Delle cariche dell'Accademia.*

Art. 50. L'Accademia ha un presidente, tre consiglieri, un provveditore, un tesoriere ed un segretario.

Art. 51. Ciascheduno di essi viene eletto tra gli accademici nel modo, colle attribuzioni e colle prerogative spiegate nei titoli che rispettivamente li risguardano.

Art. 52. Tutti si riuniscono in Commissione speciale, e formano il seggio, o magistrato accademico.

Art. 53. Gli accademici, i quali ricusano di accettare qualunque delle cariche sopra mentovate cui fossero eletti, pagano alla cassa della Accademia la somma di lire duecento a titolo di penale di rifiuto.

Questa penale non è dovuta nel caso, in cui, usciti di carica per la decorrenza del termine ad essa stabilito, ricusassero la conferma in ufficio o qualunque altra carica.

Art. 54. Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche a quei procuratori, dei quali parla l'articolo 49.

Art. 55. Qualunque accademico o procuratore avrà pagata la penale di rifiuto di una carica, non può essere obbligato a coprire nè la stessa, nè altra carica, se non che nel modo e dopo il tempo, nel quale avrebbe potuto essere nuovamente eletto, se avesse esercitata quella carica che avrà rifiutata.

TITOLO V. — *Del seggio accademico.*

Art. 56. Il seggio o magistrato, composto del presidente, provveditore, tesoriere, segretario e tre consiglieri, conosce degli affari tutti, prima che vengano proposti all'Accademia riunita in adunanza generale.

Art. 57. Esso delibera, colla pluralità dei voti degli accademici intervenienti, se l'affare debba o no proporsi all'Accademia.

Art. 58. Se si tratta di affari proposti da qualunque accademico, o se, in affari proposti dagli estranei, si verifica nel seggio la parità dei voti,

in ciascuno di questi casi è sempre necessaria la proposizione dell'affare all'Accademia.

Art. 59. Perchè il seggio sia riunito in seduta deliberativa, è necessario che intervengano personalmente almeno quattro degli accademici o procuratori che lo compongono.

Art. 60. Il seggio sta in attività per un anno solo, e sempre dal dì 1° gennaio all'ultimo dicembre.

Art. 61. Nel mese di dicembre di ogni anno si eleggono gli accademici che dovranno comporre il nuovo seggio, salve le eccezioni spiegate nei titoli del provveditore, del segretario e del tesoriere.

TITOLO VI. — *Del presidente.*

Art. 62. La elezione del presidente si fa, non per voti segreti, ma per schede, che gli intervenienti accademici, o loro procuratori, consegnano chiuse al segretario, in atto dell'adunanza, nella quale sono aperte e lette.

Art. 63. Quello che è nominato con un maggior numero di schede, resta eletto presidente.

Art. 64. In caso di parità di nomine, si procede alla imborsazione dei nomi degli aventi ugual numero di nomine, ed è eletto presidente quello il di cui nome esce il primo dall'urna.

Art. 65. Il presidente ha le seguenti attribuzioni:

1. È il primo nella rappresentanza tanto onorifica, che governativa dell'Accademia;

2. Le domande, o proposizioni concernenti affari di accademia, sono ad esso indirizzate e presentate;

3. Ordina che si aduni il seggio o l'Accademia ogni volta che vi sono affari da trattarsi, e ne presiede e regola le adunanze;

4. Ha due voti in tutte le deliberazioni, e tanto in quelle dell'Accademia, che in quelle del seggio;

5. Sorgendo, e non acquietandosi discussioni personalmente obbiettive fra gli accademici e loro procuratori adunati, può sciogliere l'adunanza, anche non compiuti i partiti;

6. Propone egli solo in accademia le feste così ordinarie come straordinarie, e se il partito accademico le rigettasse, può tornare a proporle in altra adunanza, e ciò fino in tre volte;

7. Quando è approvata la festa, egli ne dà partecipazione al Real Protettore, ed insieme col seggio ne divide poi fra gli accademici le incombenze, dall'adempimento delle quali egli solo può dispensare.

Art. 66. Il presidente resta in carica per un anno solo.

Art. 67. Al cessare in esso della rappresentanza di presidente, diviene primo consigliere per l'anno successivo.

Art. 68. Chiunque è stato presidente per un anno, e primo consigliere per il secondo anno, avrà facoltà per un anno di non accettare veruna carica.

TITOLO VII. — *Dei consiglieri.*

Art. 69. I consiglieri sono tre.

Art. 70. Vengono eletti ciascuno di essi nel tempo e modo fissato dagli articoli 51, 61, 62, 63, 64 e 67.

Art. 71. Fra i consiglieri la precedenza è determinata dal maggiore o minore numero dei voti, coi quali ciascuno di essi restò eletto. In caso di voti pari la precedenza è determinata dall'età.

Art. 72. Formano parte del seggio accademico.

Art. 73. Il primo consigliere, di cui parla l'articolo 68, e mancando questo, il consigliere secondo, e quindi il terzo, è quello che in assenza o mancanza del presidente ne fa interinalmente le veci a tutti gli effetti contemplati nell'articolo 65.

Art. 74. I consiglieri restano in carica per un anno solo, dal 1° di gennaio all'ultimo di dicembre.

Art. 75. Ogni consigliere, dopo la cessazione della sua carica, avrà facoltà per un anno di non accettare la stessa carica, o altra carica qualunque.

TITOLO VIII. — *Del provveditore.*

Art. 76. Il provveditore si elegge nello stesso modo e tempo che è fissato dagli articoli 51, 61, 62, 63 e 64.

Art. 77. Il provveditore presiede al mantenimento e conservazione in grado di buona manutenzione così degli stabili, come degli affissi e mobili dell'Accademia.

Art. 78. Tiene esatto inventario dei mobili e di quanto altro spetta all'Accademia, non che delle aggiunte e sostituzioni, che in tali oggetti abbiano luogo, onde potere al termine della sua gestione darne conto per mezzo di nuovo inventario da consegnarsi, da esso firmato, al suo successore, previo riscontro. Tale inventario si redige in due originali, l'uno dei quali rimane presso il provveditore, e l'altro si conserva nell'archivio dell'Accademia.

Art. 79. Non può il provveditore fare veruno imprestito agli estranei sia di mobili, sia di quanto altro spetta all'Accademia, senza il preventivo consentimento del seggio.

Art. 80. Comanda esclusivamente ai manifattori che servono all'Accademia.

Art. 81. Regola in ogni rapporto le spese dell'amministrazione accademica in conformità del bilancio di previsione.

Art. 82. Rilascia gli ordini di riscossioni e pagamenti al tesoriere per mezzo di mandati a matrice vidimati da esso e dal computista, e li registra in apposito libro di entrata ed uscita.

Art. 83. È in obbligo nel mese di dicembre di ciascun anno di preparare al seggio accademico il bilancio di previsione per l'anno successivo, dal quale devono resultare tutte le entrate presunte del patrimonio, egualmente che tutte le spese.

Il bilancio di previsione così compilato deve essere presentato dal provveditore al seggio dentro il 31 dicembre, e quindi il seggio deve sottoporlo all'approvazione del Corpo accademico, il quale, verificandosi in quello un avanzo, delibererà altresì il modo di erogarlo.

Art. 84. Ogni anno nel mese di marzo il provveditore, per mezzo del computista, deve fare compilare i conti consuntivi del passato esercizio a tutto il 31 dicembre, i quali comprendano per titoli distinti tutte le spese e tutte le entrate dell'annata sociale. Unita ai conti consuntivi dev'essere pure una dimostrazione firmata dal provveditore, che presenti distintamente tutti gli assegnamenti costituenti l'attivo del patrimonio sociale, e tutte le passività che lo gravano.

Art. 85. Questi conti consuntivi saranno presentati dal provveditore direttamente al Corpo accademico riunito in adunanza generale.

Art. 86. L'Accademia in successiva adunanza generale approva o disapprova i conti suddetti, previo l'esame e il rapporto dei sindaci, nel modo che verrà detto in appresso.

Art. 87. Presiede alla conservazione di tutte le proprietà dell'Accademia, e perciò dal suo regolato arbitrio dipende vietare qualunque spettacolo o decorazione che potesse in qualche modo recare danno allo stabile, mobili, affissi, pitture del teatro e suoi annessi.

Art. 88. Il provveditore comanda esclusivamente al custode ed inservienti del teatro; può sospendere il custode, referendone al seggio e licenziare tutti gli altri inservienti, ogni volta che l'uno o gli altri mancassero all'adempimento dei loro doveri, ed all'obbedienza e rispetto che devono prestare.

Art. 89. Nel caso di sua temporaria assenza il provveditore sceglie a suo piacimento fra gli accademici uno che lo rappresenti e ne faccia le veci, rendendone avvisato con suo biglietto il seggio accademico.

Art. 90. Il provveditore resta in carica per tre anni, e può essere confermato una o più volte, quando ciò piaccia all'Accademia.

Art. 91. Se il provveditore ricusa di essere confermato nella carica che ha esercitata, non paga la penale di rifiuto, della quale parla l'articolo 53.

Art. 92. Se il provveditore non rimanesse confermato, in allora diviene secondo consigliere per l'anno successivo.

Art. 93. L'accademico che è stato provveditore, e quindi secondo consigliere, avrà la facoltà per due anni di non accettare la stessa carica, o altra carica qualunque.

TITOLO IX. — *Del tesoriere.*

Art. 94. Il tesoriere si elegge nello stesso modo e tempo che è fissato per le altre cariche dagli articoli 51, 61, 62, 63 e 64.

Art. 95. Il tesoriere forma parte del seggio accademico, ed ha l'ingerenza di tutte le esazioni per conto dell'Accademia.

Art. 96. Il tesoriere si varrà per le esazioni e per i pagamenti dell'opera di un impiegato dell'Accademia, e quindi per le esazioni e pagamenti cessa in lui ogni relativa responsabilità.

Art. 97. Il tesoriere ha l'obbligo di tenere un libro di entrata e di uscita di cassa, nel quale deve registrare le riscossioni e i pagamenti in forza dei mandati da esso rilasciati, muniti del *visto* del provveditore e del computista. Questo libro deve confrontare con quello del provveditore, e con l'altro tenuto dal computista, dal quale deve resultare il movimento giornaliero dell'amministrazione.

Art. 98. Avvenendo ritardo nella esazione delle tasse ordinarie, straordinarie, penali ed altro, il tesoriere ha l'obbligo di richiamare l'accademico, o chiunque altro fosse moroso, ad eseguire il ritardato pagamento; e decorsi otto giorni dalla trasmissione del richiamo, se il pagamento non viene eseguito, deve renderne conto al seggio accademico per riportarne quelle istruzioni che saranno emesse in proposito.

Art. 99. L'accademico eletto a tesoriere, se ricusa di accettare la carica, soggiace al pagamento della penale fissata all'articolo 53, ed in questo caso si applicano le disposizioni dell'articolo 55.

Art. 100. Nel caso di sua temporaria assenza il tesoriere, di concerto col provveditore, e previo avviso per iscritto al seggio accademico, sceglie fra gli accademici uno che lo rappresenti.

Art. 101. Il tesoriere resta in carica per tre anni, e può ersere confermato una o più volte, quando ciò piaccia all'Accademia. Ma se in questi casi ricusa la carica, che ha già esercitata, non è altrimenti soggetto alla penale di rifiuto.

Art. 102. Il tesoriere, dopo la cessazione della sua carica, avrà facoltà per due anni di non accettare la carica stessa o altra carica qualunque.

TITOLO X. — *Del segretario.*

Art. 103. Il segretario si elegge nel modo e tempo fissato per le altre cariche dagli articoli 51, 61, 62, 63 e 64.

Art. 104. Raccoglie i voti, tanto del seggio che dell'Accademia, e ne espone la resultanza.

Art. 105. Tiene un protocollo, in cui registra esattamente gli affari stati proposti tanto al seggio che all'Accademia, e la risoluzione data a quelli dalle respettive deliberazioni.

Art. 106. Legalizza colla sua firma tutte le deliberazioni, tanto del seggio che dell'Accademia.

Art. 107. Tiene la corrispondenza ed il carteggio, a cui si faccia luogo per la trattativa degli affari o per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Accademia.

Art. 108. Conserva in archivio i libri, contratti, scritture e generalmente tutte le carte risguardanti l'Accademia.

Art. 109. Riceve per inventario in consegna dal segretario predecessore tutte le carte interessanti l'Accademia, ed in egual modo le restituisce al suo successore, coll'aggiunta di quei documenti che siano sopravvenuti durante la sua carica.

Art. 110. Trasmette per biglietto ai componenti il seggio, e respettivamente ai singoli accademici e loro procuratori, l'avviso del giorno ed ora in cui è fissata l'adunanza o del seggio o dell'Accademia, ed esprime nel biglietto stesso gli affari più importanti che dovranno trattarsi, portando quelli per la risoluzione dei quali occorre l'intervento di accademici, ed il concorso di voti in numero maggiore dell'ordinario. Potranno però trattarsi anche gli affari notati in un ordine del giorno suppletivo che venga partecipato agli accademici nei cinque giorni antecedenti all'adunanza, salvo il disposto del successivo articolo 150.

Sulla proposta del seggio e con deliberazione dell'Accademia potranno essere posti in deliberazione per urgenza anche affari nuovi che non fossero espressi nel biglietto d'invito o nell'ordine del giorno suppletivo.

Nel caso di vendita di porzioni accademiche, il segretario noterà nel biglietto di avviso il nome dell'acquirente.

Art. 111. Resta in carica per tre anni, e può essere confermato una o più volte quando ciò piaccia all'Accademia; ma se in questi casi ricusa la carica che ha già esercitata, non è altrimenti soggetto alla penale di rifiuto.

Art. 112. Il segretario, dopo la cessazione della sua carica, avrà la facoltà per due anni di non accettare la carica stessa, o altra carica qualunque.

TITOLO XI. — *Dei sindaci.*

Art. 113. La elezione dei sindaci in numero di due si fa tra gli accademici o procuratori degli accademici per mezzo di schede, nelle quali ciascuno accademico, o suo procuratore intervenuto all'adunanza, scrive il nome di due individui che crede adatti alle relative funzioni.

Art. 114. Le suddette schede vengono consegnate al segretario, e riescono eletti sindaci i due che dallo spoglio delle schede resulteranno avere riportato il maggior numero di nomine. In caso di parità di nomine, la sorte decide.

Art. 115. La nomina e scelta dei sindaci si fa in ogni annua adunanza generale, nella quale vengono presentati dal provveditore i conti consuntivi dell'amministrazione da esso esercitata per la decorsa annata sociale.

Art. 116. I sindaci sono incaricati di esaminare e rivedere detti conti consuntivi, non che la dimostrazione annessa dell'attivo e passivo del patrimonio.

Art. 117. Ai sindaci già nominati sarà comunicato:

a) Il bilancio di previsione già approvato dall'Accademia, come all'articolo 85;

b) I conti consuntivi presentati dal provveditore;

c) La dimostrazione dell'attivo e passivo;

d) Tutti i libri, carte e documenti relativi all'amministrazione di cui devono fare il sindacato.

Art. 118. I sindaci hanno il diritto di chiedere e di ottenere dal provveditore, dal tesoriere, dal computista, tutti quegli schiarimenti che reputeranno utili per l'adempimento del proprio mandato.

Art. 119. Entro il termine di trenta giorni dalla loro elezione, i sindaci dovranno presentare la loro relazione al seggio accademico, a cura del quale detta relazione deve essere sottoposta al Corpo accademico, per devenire alla approvazione dei conti consuntivi.

Art. 120. Gli eletti all'ufficio di sindaci possono venire rieletti per esercitare un tale incarico nell'anno successivo.

TITOLO XII. — *Delle adunanze dell'Accademia.*

Art. 121. Le adunanze sono intimate con biglietto trasmesso dal segretario ai singoli accademici o loro procuratori, cinque giorni prima dell'adunanza.

Art. 122. Un'adunanza dell'Accademia debitamente convocata ed avente il numero di accademici stabilito dallo statuto per renderla valida, sulla proposta del presidente potrà prorogarsi ai giorni successivi, ed allora l'adunanza in tal modo prorogata potrà validamente deliberare, qualunque sia il numero degl'intervenuti. La deliberazione di proroga sarà partecipata agli accademici al respettivo domicilio.

Art. 123. In caso di affari urgenti, può intimarsi l'adunanza anche da giorno a giorno, e da ora ad ora.

Art. 124. Ciaschedun accademico può domandare al presidente, e deve ottenere che venga intimata un'adunanza per trattarvi di affari risguardanti o l'Accademia, o lui medesimo in qualità di accademico.

Art. 125. Tutti gli accademici e loro procuratori hanno l'obbligo di intervenire ad ogni adunanza.

Art. 126. Ogni accademico ed ogni procuratore che non potesse intervenire, potrà, con biglietto, incaricare un altro accademico interveniente di rappresentarlo in adunanza, e rendere per esso il voto: questo biglietto resta negli atti dell'Accademia.

Art. 127. Nessuno accademico o procuratore può rappresentare in adunanza più di due accademici o procuratori non intervenuti, nè rendere più di tre voti, compreso il proprio.

Art. 128. Il solo presidente, che ha due voti, potrà rendere quattro voti, se rappresenta due accademici o procuratori.

Art. 129. I procuratori sono indistintamente parificati agli accademici quanto alle disposizioni dei precedenti articoli 126 e 127.

Art. 130. Nessuno accademico o procuratore intervenuto all'adunanza può astenersi dal rendere il voto segreto per sè e per quelli che esso ha accettato di rappresentare.

Art. 131. Se qualunque accademico o procuratore ricusasse di rendere il voto segreto, o si assentasse dall'adunanza, le deliberazioni saranno prese, e saranno valide nel modo stesso; ed il voto del rifiutante, o di quello che si fosse assentato, come ancora il voto di quelli che si fossero fatti da esso rappresentare, si considererà aggiunto alla pluralità dei voti resi dagli altri accademici o procuratori presenti, sebbene non fossero rimasti nel numero richiesto dall'articolo 12.

Art. 132. Il numero di accademici e di voti richiesti dagli articoli 12 e 14 è necessario in ogni adunanza perchè sia valida ed efficace qualsivoglia deliberazione, salve le eccezioni degli articoli 122, 137, 138 e 139.

TITOLO XIII. — *Delle deliberazioni.*

Art. 133. Quando l'Accademia è riunita in adunanza, il presidente, o quello che ne fa le veci, propone gli affari che devono discutersi.

Art. 134. Prima che si devenga alla discussione, il segretario fa lettura del titolo o articolo della legge che riguarda l'affare proposto.

Art. 135. Dopo la necessaria discussione, ciaschedun affare viene risoluto con deliberazione per alzata e seduta, meno il caso che si tratti di questioni personali, o che due accademici richiedessero il voto segreto.

Art. 136. Per l'effetto che qualunque risoluzione possa dirsi valida e legalmente approvata, il partito deve tornare vinto alla pluralità dei voti favorevoli resi dagli accademici o loro procuratori intervenuti, salve le disposizioni dell'articolo successivo, e salve le altre eccezioni stabilite dal presente statuto.

Art. 137. Questa disposizione si limita nei quattro seguenti casi:

1° Se si trattasse di proposizioni tendenti a sottoporre l'Accademia e gli accademici a qualche spesa *straordinaria* o *imprestito*;

2° Se si trattasse di compra, vendita o distrazione per modo singolare di uno o più stabili o capitali appartenenti all'Accademia;

3° Se si trattasse di riforma o di aggiunta alle presenti leggi accademiche;

4° Se si trattasse di vendita per modo universale del teatro o patrimonio dell'Accademia.

Art. 138. Nei primi tre casi, l'Accademia per dirsi riunita in adunanza deliberante ha bisogno dell'intervento personale della metà più uno degli accademici o procuratori autorizzati a rendere ventiquattro voti, calcolando la metà, nel caso di numero dispari, sul numero immediatamente superiore, e le deliberazioni per dirsi approvate debbono tornar vinte con tre quarti dei voti resi dagli accademici o procuratori intervenuti.

Però nei casi sopra espressi, come in tutti gli altri casi ordinari, non riuscita valida la prima adunanza per difetto di numero legale, sarà valida una seconda adunanza, qualunque sia il numero degli intervenuti, purchè tra le due adunanze interceda lo spazio di cinque giorni, previo avviso al domicilio, e per i medesimi affari.

Art. 139. Nel quarto caso poi si richiede la presenza di cinque sesti degli accademici o loro procuratori, e la deliberazione deve tornare vinta coi tre quarti di voti degli intervenuti.

Art. 140. Non ostante la disposizione del precedente articolo 137, e nel solo caso ivi contemplato, se interverranno personalmente nell'adunanza tanti accademici o procuratori che compiano i tre quarti dello intiero numero degli accademici, gli altri, che fossero nella impotenza di intervenire, potranno trasmettere per iscritto al segretario il loro voto, purchè questo sia certificato dalla rispettiva firma, e siano espresse le ragioni che lo avranno determinato in uno o in un altro senso; ed anche in questo sistema l'adunanza e la deliberazione saranno efficaci.

Art. 141. Non può deliberarsi sull'approvazione o disapprovazione di una spesa straordinaria che superasse la somma di lire seicento, se prima di girare il partito non sia esibito il dettaglio degli oggetti ai quali detta spesa si riferisce, e non ne sia valutato il costo approssimativo.

Ad ogni spesa straordinaria che superi la indicata somma di lire seicento, dovrà essere supplito con tassa straordinaria correspettiva allo ammontare di detta spesa.

Art. 142. In questo caso, ed a questo effetto, il provveditore si procura ed esibisce una relazione e stima, o dell'ingegnere dell'Accademia, o di altra persona idonea, la quale serva di base per le somme che l'Accademia volesse assegnare, sia per la totalità della spesa, sia per alcuni soli dei titoli di questa.

Art. 143. L'Accademia non può essere adunata per urgenza, onde deliberare sopra una spesa straordinaria; e se la specialità del caso esigesse un pronto riparo, il provveditore prende quelle vie immediate che crederà necessarie per impedire il danno maggiore, e per attendere l'ordinaria deliberazione accademica.

Art. 144. Nel solo caso in cui si tratti della spesa straordinaria di una illuminazione proposta in qualche caso imprevisto che non ammetta dilazione, può adunarsi l'Accademia per urgenza, e la pluralità dei voti resi dagli accademici o loro procuratori intervenuti serve per approvare la spesa di detta illuminazione.

Art. 145. Nella elezione o degli accademici o degli estranei per disimpegnare gli affari delegati dall'Accademia, si applica il disposto del precedente articolo 136.

Art. 146. La parità dei voti, nei casi nei quali non ha luogo il disposto degli articoli 137, 138 e 139, induce sempre il rigetto della proposizione. Però nei casi contemplati dagli articoli 144 e 145, quando avvenga parità di voti, si fa luogo allo esperimento di un secondo partito.

Art. 147. Se nel secondo partito resulta la stessa parità dei voti, allora, se si tratta della illuminazione del teatro, quella è disapprovata; e se si tratta di una elezione, questa si sospende fino a nuova adunanza dell'Accademia.

Art. 148. In questa seconda adunanza si propone lo stesso affare della elezione, e se il primo partito ritorna nella solita parità di voti, allora si procede colle regole fissate nell'articolo 64.

Art. 149. Se la elezione dovesse farsi per urgenza, non è necessario il rinvio ad una seconda adunanza, ma il caso di parità del secondo partito soggiace subito alla legge del nominato articolo 64.

Art. 150. Quando si tratti di affari contemplati nell'articolo 137, che dovessero essere, e non fossero stati espressi nel biglietto d'avviso, in ordine all'articolo 110, dovrà esserne rinviata la discussione ad una successiva adunanza.

TITOLO XIV. — *Della concessione del teatro e suoi annessi.*

Art. 151. Il teatro e suoi annessi non possono essere imprestati, se non che per uso di feste, rappresentanze, o altro qualunque spettacolo pubblico.

Art. 152. I soli accademici possono domandare al seggio, ed il seggio può loro concedere ad imprestito il teatro e suoi annessi per l'uso sopra enunciato.

Art. 153. Se si trattasse d'imprestare il teatro e suoi annessi a chiunque non sia un accademico, l'imprestito deve essere autorizzato da deliberazione dell'Accademia, e non può effettuarsi fintantochè il concessionario non si sarà efficacemente obbligato:

1° A valersi, per i lavori occorrenti, dell'ingegnere, legnaiuolo ed altri manifattori che servono l'Accademia;

2° A rimettere, dopo finita la festa, il locale nello stato in cui lo riceve;

3° A rifondere tutti i danni e pregiudizi che fossero occorsi per occasione della festa.

Art. 154. Alle medesime condizioni è subordinata la concessione del teatro, che venga fatta dal seggio all'accademico in ordine al disposto dell'anteriore articolo 151.

Art. 155. Tutte le disposizioni contenute nel presente titolo sono derogabili dai patti, che l'Accademia deve potere stipulare nelle scritte di locazione con gl'impresari, e s'intendono derogate ogni qualvolta stessero in conflitto coi patti medesimi.

(*Continua*)

Elenco di nomine e disposizioni fatte da S. M. sopra proposta del ministro della guerra dal 1° al 15 ottobre 1867:

Con RR. decreti del 3 ottobre 1867:

Della Riva di Fenile cav. Francesco Emanuele, capitano nel reggimento Nizza cavalleria, promosso maggiore nel reggimento cavalleggeri di Caserta;

Costa-Reghini conte Pietro, luogotenente nel reggimento lancieri di Foggia, collocato in aspettativa per motivi di famiglia in seguito a sua domanda;

Bonelli Achille, luogotenente nel reggimento Piemonte Reale cavalleria, collocato in aspettativa per riduzione di corpo;

Sovico Giuseppe, luogotenente nel reggimento cavalleggeri di Lucca, id. id.

Con RR. decreti del 10 ottobre 1867:

Matteucci Luigi, luogotenente nel reggimento cavalleggeri di Lucca, collocato in aspettativa per riduzione di corpo;

Dellavalle Federico, sottotenente nel reggimento lancieri d'Aosta, id. id.;

Trevisani Francesco, veterinario in 2° nel corpo veterinario militare in aspettativa, richiamato in attività di servizio nel corpo stesso;

Pistis Raimondo, luogotenente nel corpo dei carabinieri Reali, promosso capitano nello stesso corpo;

Ratti Luigi, luogotenente nel 4° reggimento granatieri, trasferto col suo grado nel corpo dei carabinieri Reali;

Cantele Domenico, luogotenente nel 66° reggimento fanteria, id. id.

Con R. decreto del 13 ottobre 1867:

Pellegrini conte Almerico, luogotenente dell'arma di cavalleria in aspettativa, dispensato dal servizio in seguito a sua domanda.

Con R. decreto del 10 ottobre 1867 sono state accordate le volontarie dimissioni dal R. servizio, per motivi di famiglia, al segretario di 2ª classe nel Ministero della marina Calandra Edoardo, a far tempo dal 1° ottobre 1867.

Con Regio decreto 13 ottobre detto mese l'applicato di 4ª classe nel Ministero della marina Mancio Francesco venne destituito dallo impiego per mancanza contro l'onore, a far tempo dal 1° novembre 1867.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso di concorso

È aperto il concorso ad un posto d'ispettrice nel R. Conservatorio di musica in Milano con l'annuo stipendio di lire seicento.

Le aspiranti dovranno non più tardi del dì 15 del p. v. mese di novembre presentare al Ministero della pubblica istruzione le loro domande, con la fede di nascita, e quei documenti che valgano a provare la loro idoneità.

Firenze, addì 21 ottobre 1867.

Il Direttore capo della 2ª divisione
REZASCO.

CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA.

Avviso.

Fu ritrovato nelle acque in prossimità alla spiaggia di Quinto, un trave di legno pino, che fu riconosciuto delle seguenti dimensioni:

Lunghezza metri 13.

Diametro quadrato centimetri 32 e del valore di lire 50.

Chiunque credesse avere diritto a tale ricupero dovrà presentare le sue domande alla capitaneria suddetta nel termine prefisso dagli art. 131 e 136 del Codice per la marina mercantile.

Genova, addì 23 ottobre 1867.

Il Capitano del Porto
G. B. FAUCHÉ.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Si legge nel *Globe*:

La spedizione dell'Abissinia, se siamo bene informati, si comporrà di 4 reggimenti inglesi: il 4°, il 20°, il 33° e il 45°. Inoltre comprenderà 8 reggimenti di fanteria indiana di Bombay ed un reggimento di pionieri del Punjab il che forma un effettivo di 13 reggimenti di fanteria, ossia di 8,000 uomini.

La cavalleria consisterà in uno squadrone del 3° dragoni della guardia e quattro reggimenti di cavalleria indiana, cioè il 10° e il 12° di cavalleria del Bengala, il 3° reggimento di cavalleria leggera indigena ed il 2° reggimento di cavalleria del Sind.

Saranno quattro batterie dell'artiglieria Reale, alcune compagnie dell'artiglieria indigena con due batterie del treno di montagna, una batteria di obici ed una batteria di razzi. Vi sarà anche una compagnia di zappatori e di minatori, oltre a dei servi di armata.

L'avanguardia della spedizione accompagnata da un gran numero di ufficiali è partita da Bombay a bordo del *Coromandel* e dell'*Eufrate*, il 16 settembre, e la prima divisione del Corpo spedizionario doveva partire il 5 o il 6 del mese. Il punto dello sbarco è tenuto in segreto, ma si presume che sarà al sud di Massowah.

Se la spedizione dovesse durare lungamente quanti imbarazzi ci potrebbero assediare in altri luoghi, mentre abbiamo le mani legate, per questa male augurata spedizione dell'Abissinia! Per noi sorgono evidentemente molte inquietudini nell'Affghanistan, mentre la questione di Oriente da un momento all'altro può rinascere in Europa.

Non v'ha dubbio che se la Russia ricomincia le sue aggressioni ambiziose contro la Turchia, ci darà da fare cooperando con la Persia in una invasione o in un intervento nell'Affghanistan. Lo farebbe a semplice titolo di diversione per mascherare l'assalto della Turchia; ma per noi sarebbe una pessima faccenda se abbiamo sempre alle mani la spedizione dell'Abissinia.

Codeste considerazioni indussero senza dubbio lord Stanley a chiamare la spedizione cosa oltremodo incresciosa. Il nostro precipuo scopo deve essere di finirla al più presto possibile; bisogna batter forte e batter presto.

— Si legge nel *Morning Post*:

Noi temevamo di averla finita con la lega della riforma, ma ecco che è più divertente di prima. Decisa a garrire con qualcuno, non fosse altro per tenersi in vista, ora ha coronato l'opera querelando col suo presidente Beales. Egli è stato trattato in modo, e notisi in sua assenza, che getta luce importante sull'ammirazione che continuamente invoca la lega.

Il signor Beales, nella sua lettera alla lega consiglia ai Feniani di diportarsi in modo pacifico e costituzionale, e non adoperare mezzi violenti. Ma pare che alla lega codesti principii non vadano a sangue, dacchè, appena pronunciata quella frase sorse contro un coro di urli.

Fra gli altri il signor Brirk disse: Il fenianismo vada innanzi e prosperi. La qual frase fu accolta con applausi e senza una voce di riprovazione. Di leggieri si comprende che noi non diamo grande importanza alle grida fedifraghe di quella povera gente, nè reputiamo che possano fare bene o male ai Feniani, ma sono utili a mettere in piena luce i membri della lega ed ottimo comento sopra alcune loro dichiarazioni anteriori.

Vero è che nissuno ha mai creduto alle loro proteste e dichiarazioni, ma adesso qualunque dubbio è tolto da loro stessi apertamente,

FRANCIA. — Si legge nel *Moniteur Universel* in data del 24:

S. M. l'imperatore d'Austria accompagnato da uno dei suoi fratelli, l'arciduca Carlo Luigi, ha fatto oggi la sua prima visita all'Esposizione.

Ricevuto al suo arrivo alla porta di Jena dal signor consigliere di Stato La Play, commissario generale, dai cavalieri Schoeffer e Fredland, membri della Commissione imperiale e reale d'Austria, l'imperatore Francesco Giuseppe ha percorsa dapprima la piattaforma circolare della galleria delle macchine fino alla sezione austriaca che ha visitata interamente. Nel ritirarsi S. M. espresse la sua viva soddisfazione.

L'Imperatore si è poi recato alla fabbrica viennese di birra ed alla casa operaia modello del signor Liebig e Mahlmann. S. M. diresse i suoi complimenti al signor Mahlmann pel gran pregio del nuovo ordine di ricompense ottenute dalla sua casa.

S. M. fece colazione al padiglione tirolese. Di là si diresse al giardino riservato dove visitò gli *aquariums* e la gran serra delle palme, poscia si ritirò dopo essersi alquanto fermato al padiglione dell'Imperatore.

S. M. venne dappertutto salutato colle più simpatiche acclamazioni.

— Si legge nella *France* in data del 25:

Parigi si è oggi recato in folla verso il campo delle corse del Bosco di Boulogne dove l'Imperatore faceva all'Imperatore d'Austria gli onori di una rivista di truppe composto del primo corpo d'armata e della guardia.

— Lo stesso giornale reca:

Ieri (24) prima del ricevimento settimanale del Corpo diplomatico il signor de Moustier ha ricevuto in udienza particolare il signor de Beust, cancelliere dell'Impero austriaco ed il signor conte Andrassy, presidente del Consiglio dei ministri d'Ungheria e si è trattenuto lungamente con ciascuno di loro.

BELGIO. — Dai giornali di Bruxelles si rileva che la Camera dei rappresentanti è costituita. Essa ha nominati il giorno 23 i membri del suo seggio definitivo.

Il signor Dolez venne eletto presidente con 57 voti contro 27 dati al signor Nothorne. I signori Moreau e Crombez sono stati nominati vicepresidenti.

Prendendo possesso del seggio il signor Dolez ringraziò cordialmente l'assemblea per la fiducia di cui essa volle onorarlo.

L'assemblea fissò per una prossima seduta la discussione generale del bilancio attivo.

Il giorno seguente la Camera non si è trovata in numero avendo risposto all'appello soli quarantasei membri.

PRUSSIA. — I giornali francesi pubblicano il seguente telegramma:

Berlino, 25 ottobre.

Il barone de Gemmingen avendo recentemente detto in seno alla Camera dei Signori di Baden che il conte di Bismark avrebbe poco stante dichiarato al conte di Taufkirchen che gli Stati tedeschi del Sud devono essere abbandonati a loro medesimi, la *Gazzetta di Spener* dichiara ufficialmente che l'asserzione del barone di Gemmingen è contraria alla verità e non ha fondamento di sorta.

— La cavalleria della Confederazione del Nord sarà prossimamente accresciuta di nuovo. Nell'effettivo attuale di linea si contano: 19 reggimenti di dragoni, 17 di ussari, 18 di ulani. I reggimenti di ognuna di queste armi saranno portate a 20. Così compresi i reggimenti della guardia e i corazzieri, la cavalleria della Confederazione del Nord si comporrà, in tempo di pace di 410 squadroni, ossia di 58,384 soldati.

Secondo il progetto elaborato dal Ministero della marina a Berlino, la flotta federale germanica comprenderà:

10 fregate da guerra corazzate.

10 navi corazzate per la difesa delle coste e dei porti.

8 corvette ad elice da 28 cannoni.

16 corvette da 16 cannoni per la difesa del commercio marittimo.

4 avvisi a vapore.

4 navi da trasporto.

1 fregata.

2 bricks.

2 vascelli-scuola per l'istruzione degli allievi di marina.

Oltre le spese già fatte, la costruzione delle navi surriferite richiederà una somma di 30 milioni di talleri, ossia di 315 milioni di franchi.

AUSTRIA. — Si legge nella *Debatte* di Vienna:

Un telegramma ci annuncia che al suo passaggio alla stazione badese di Oos, l'imperatore d'Austria è stato salutato dal re di Prussia venuto a Baden per incontrarlo. Il dispaccio afferma che il convegno dei due sovrani è stato dei più amichevoli. Quantunque i due monarchi d'Austria e di Prussia non abbiano passati assieme che alcuni istanti, questa notizia non produrrà meno una profonda e legittima sensazione

Noi ci asteniamo dall'annettere combinazioni politiche a questo incontro di pochi minuti perchè non crediamo che esse sarebbero fondate in alcuna guisa di fronte alla situazione attuale. Ma è già un passo di fatto, un passo importante e l'Austria saprà apprezzarne il valore. Le pratiche ulteriori non presenteranno difficoltà alla Prussia, se questa potenza ha la ferma volontà di rispettare i trattati che ha firmati coll'Austria.

Colla politica seguita finora l'Austria ha dimostrato di non essere animata da sentimenti d'astio e di voler rispettare i trattati per quanto essi le impongano sotto ogni aspetto degli obblighi gravissimi. È un genere di prova che la Prussia non ha ancora data, quantunque il rispetto ai trattati non sia per lei gran fatto difficile.

Ma il giorno in cui, per ciò che la riguarda, non ci sarà più ragione di dubitare a questo proposito, la benefica influenza del convegno si farà sentire in tutta la sua forza e feconderà lo sviluppo degli interessi naturali, mentre per oggi esso non può essere che un avvenimento basato sopra motivi puramente personali.

— Scrivono da Pest, 20 ottobre, alla *Gazzetta di Vienna* della sera che la sinistra intende ritardare lo scioglimento delle questioni finanziarie che in questo momento costituiscono l'oggetto delle deliberazioni delle varie Commissioni della Camera dei deputati. Tale se non altro è la tendenza dimostrata dalla mozione annunziata ultimamente dal signor Ghyczy, la quale ha per oggetto di differire lo scioglimento di tali questioni fino a che il Reichstag abbia adottato l'articolo della legge ungherese sugli affari comuni. Questo nuovo ostacolo che la sinistra vuol frapporre al progredire della transazione ha dato luogo ieri ad una discussione nel seno delle Commissioni, e la maggioranza delle medesime ha risoluto di non lasciarsi arrestare da questo incidente.

— Vienna, 22 ottobre. — Camera dei deputati:

Nella discussione del progetto di legge matrimoniale, il deputato Degara parla in lingua italiana contro il progetto.

Il dep. de Weichs raccomanda l'accettazione del progetto di legge: si tratta secondo lui di combattere il Concordato, e non di attaccare nè la Chiesa, nè il clero, ma soltanto il partito ultramontano che domina la Chiesa. Dalla vittoria dipende la sorte e l'avvenire dell'Austria.

Il dep. Andriewicz cerca provare che il matrimonio fu ed è ovunque inseparabile dalla Chiesa.

Il dep. Schindler si oppone vivamente alle vedute del preopinante, dicendo che la benedizione del matrimonio è affare di coscienza, e non affare dello Stato. L'intolleranza del clero è ben nota, e se ne hanno esempi moltissimi; esso s'identifica colla Chiesa, anzi con Dio medesimo. Si volle connettere l'abolizione del Concordato con minaccie di rivoluzione. « Signori, dice l'oratore, un popolo che sopportò tranquillamente il Concordato, non si solleverà di certo quando venga abolito. (*Bravo! ilarità*).

« Si disse ieri dal dep. Greuter che il matrimonio civile è un concubinaggio; ma come è ciò possibile? La Curia lo sanzionò nei Concordati con altri Stati, come Francia, Prussia, Belgio ecc. » Parla quindi della riunione di cattolici che ebbe luogo a Innsbruck, e dice che vengono « troppo tardi ». (*Applausi generali*).

Il dep. de Mühlfeld non trova sufficienti le proposte della Commissione. Egli non vuole mezze misure, desidera che il matrimonio civile sia obbligatorio, e dice essere il momento favorevole a misure radicali, servendosi del proverbio popolare « che conviene battere il ferro finchè è caldo ». (*Vivi applausi*).

Il dep. Rechbauer difende l'operato della Commissione contro le vedute del preopinante « A noi basta, egli dice, che il popolo non sia tenuto sotto una tutela, che ne impedisce lo sviluppo. » (*Vivi applausi*).

Il dep. Herbts si oppone egli pure all'espressione usata di « concubinaggio privilegiato » parlando del matrimonio civile. Vi sono molte persone in questa Camera, egli dice, che ebbero dei processi matrimoniali, e prima e dopo l'introduzione del Concordato, e le invito a dichiarare, senza riguardi, se l'unione matrimoniale od anche la moralità abbia guadagnato o perduto dallo stesso, o se non abbia veramente perduto dall'epoca che abbiamo la giurisdizione ecclesiastica. (*Vivi applausi. È verissimo*).

« Basta leggere le molte petizioni a noi dirette su tale oggetto e da tutte le classi, anche da quelle composte di buoni cattolici, per persuadersi del fatto. » Il relatore parla quindi a lungo contro il Concordato, e conclude con queste parole:

« Fino a tanto che non è tolta l'influenza reazionaria, non si può parlare di vita costituzionale, nè di uno Stato basato sul diritto. » (*Vivi applausi e battimani a sinistra, nel centro, e nelle gallerie*).

Il deputato dottor *Berger* parla nello stesso senso, e si oppone con lunghe considerazioni contro le asserzioni dei deputati della destra, e in ispecie dei tirolesi, sulla giurisdizione ecclesiastica in oggetti matrimoniali, combattendo i loro argomenti in ispecie dal punto di vista del diritto. « Noi combattiamo, dice l'oratore, come in pieno medio-evo. Lo stesso basso clero è contrario al Concordato, dacchè gli articoli 4 e 11 dello stesso lo pongono come un cieco strumento in mano del clero superiore. Al § 11 si va fino ad imporgli l'obbligo di vestirsi decentemente. Possono farlo quei poveri preti che hanno 350 fiorini all'anno di paga? Essi sono veri Paria in molte parrocchie ch'ebbi occasione di visitare. »

Passa quindi l'oratore a dimostrare come il Concordato fu dannoso anche negli affari esteri, parlando della guerra dello scorso anno, e dannoso al costituzionalismo, e cita le parole di S. M. l'Imperatore nella patente del 2 dicembre 1848, sull'equiparazione di tutte le confessioni religiose, e i principii fondamentali della Costituzione del 4 marzo 1849.

« Signori, conclude l'oratore, dopo le parole sovrane, a cui si ritornò col sovrano autografo del 15 ottobre corrente, il Concordato non ha valore giuridicamente parlando, nè valgono a salvarlo i pieni poteri accordati a chicchessia anche fuori del Concordato, e però io credo che possiamo passare con tutta tranquillità a votare quelle leggi mediante le quali sarà sepolto il Concordato. » (*Vivi applausi nella Camera e nelle gallerie*)

Il deputato *Greuter* cerca respingere i rimproveri fatti dal dep. Schindler ad alcuni vescovi per le pastorali da loro pubblicate; ammonisce i cattolici contro l'asserzione che il papa sia una « potenza estera » per riguardo all'Austria. Coloro che ciò asseriscono non possono dirsi più cattolici, e con costoro non intende disputare. L'oratore chiude colle seguenti parole: « Signori! il prossimo avvenire farà conoscere i sentimenti del popolo, perchè quello stesso popolo che ora tace ancora, parlerà a suo tempo.

« Quanto alla mia patria, non crediate, o signori, di dare colle vostre leggi all'aquila austriaca la missione di recarsi sui nostri monti e strappare dal cuore del popolo il suo più sacro sentimento, il sentimento religioso, come l'avoltoio divorò il cuore di Prometeo.

« Ma non verrà per voi il momento di gridare nelle valli: « Ora abbiamo vinto anche questo popolo! » No, non vincerete, o signori, e appunto perchè pigliate in mano queste armi, vi ripeto che non vincerete! » (*Bravo! a destra*).

Il presidente chiude la discussione generale.

AMERICA. — Il *Times* ha da Filadelfia, 11 ottobre:

Le elezioni dell'ottobre in America sono finite; i radicali hanno avuto un Waterloo. Il risultato di queste elezioni è importantissimo perchè indica che secondo tutte le probabilità i giorni del dominio radicale sono numerati. Fu risposto alle grida di lamento e di dolore mandate dall'oppresso popolo del Sud. I democratici sono talmente lieti per questo successo di decise maggioranze, che le elezioni del novembre negli Stati di Nuova York, Nuova Jersey, Maryland e Illinois è sicuramente loro. I democrati ora dominano nel Connecticut, nel Maryland, nel Kentuky e nella California, e le elezioni del novembre daranno loro una linea quasi non interrotta di Stati dall'Atlantico fino al Mississipi. Anche l'idea di dare il voto ai negri è caduta; nell'Ohio l'emendamento sul voto de' negri è stato battuto da una maggioranza di 10,000. Saranno anche abbandonate le idee estreme de' radicali del mettere in istato di accusa, e varie altre dei capi repubblicani cadranno con essi. Quel partito, se è ben diretto, modificherà molto la sua politica.

I Feniani si adunarono nel parco di Jones, vicino a questa città, l'8 di ottobre. In quella occasione il presidente Roberts fece la rivista a 300 uomini, quasi tutti officiali. Erano vestiti con la solita uniforme verde.

Corse voce a Nuova York che il generale Prim fosse arrivato questa settimana incognito con lo steamer francese *Percire* dall'Havre.

VARIETÀ

La *Bombay Gazette* del 26 settembre pubblica la seguente lettera scritta ad un signore di Bombay dal dottor Blanc, uno dei prigionieri del re Teodoro a Magdala:

Magdala, 23 luglio 1867.

Caro ..... Io non so veramente se scrivo ad un vivo o ad un morto; tutto per vostra colpa, caro amico, perchè da che lasciai Aden non ho avuto una linea. Non vi rampognerò troppo per ciò; voi potreste ritorcere contro di me l'argomento, con la differenza che voi sapete ov'io sono, io al contrario suppongo ove siete. Ma nondimeno in procinto di una seria crisi non bisogna mai dimenticare gli amici, perchè anche che la vada male, serbino un pensiero per voi.

Reputo che saprete dai giornali di quando in quando qualche cosa della nostra avventurosa missione, e come dopo il salire e la caduta, noi siamo nel *carcere duro*. La nostra carriera in questo paese si compendia agevolmente in poche parole. Primo periodo: sole nascente e sorrisi reali, dal 28 gennaio 1866 sino al maggio dello stesso anno. In quel giorno gran *fiasco*. Ospiti onorati, diventammo prigionieri, insultati, offesi, ghermiti dai mirmidoni de' carnefici; ci furono strappati da dosso le spade, i cinturoni; le divise furono fatte in pezzi, e in quella posizione umiliante fummo trascinati in una sala in cospetto di tutti gli ufficiali dell'esercito di Teodoro. Da quel giorno comincia il secondo periodo tutto ansietà e tenebre. Dopo pochi giorni di riposo e di quiete; semiprigionieri a Gaze dal giorno della nostra cattura fino alla fine di maggio, per due settimane, fummo liberi a Gaffat. Il 25 di detto mese, seconda confisca delle nostre armi e della roba nostra (la quale ci fu poscia restituita), noi dopo una specie di processo fummo confinati in una tenda oscura vicina alla casa del Re a Debra Tabor. Nondimeno a me fu concesso di ritornare a Gaffat, per fuggire il tifo ed il cholera che infierivano. Il 3 di luglio il signor Rosenthal ed io fummo presi dal Re a Gaffat, portati a Debra Tabor, processati e gettati in un'oscura casa ove eravamo costretti a tenere accese le candele tutto il giorno. Il luglio fummo mandati a Magdala; arrivammo a quella fortezza il 12 dello stesso mese, viaggiando sempre senza riposo e senza mutare le vesti nella stagione delle pioggie. Quattro giorni dopo c'incatenarono le gambe, come camelli furiosi e ci gettarono in una stanzaccia. Poco dopo Rassam ebbe una casa, Prideux ed io un piccolo ricovero, poco adatto anche per un maiale irlandese, ma sempre meglio che stare in comune. Fino da quel momento, ed è più di un anno, siamo rimasti nello *statu quo*; le catene ci aggravano i muscoli tutti delle nostre estremità inferiori, e la lunga prigionia ci rovina la salute e ci scuote il cervello.

Nondimeno lasciati soli ci adoprammo a stare meno male possibile. Nel passato novembre Prideux ed io fabbricammo una capanna più comoda. Anche Cameron ne fece una benchè modestissima; Rassam ebbe una casa buona come è possibile nell'Abissinia. Stern e Rosenthal vivono nella casa da prima assegnata a me; Pereus e Pietro (italiano) hanno il giorno due piccole capanne e la notte stanno in cucina. Quello che bramiamo è di star così finchè non arrivi « Tommaso Atkin. » Ma in vero le catene sono pese. Rassam, essendo come dicono i nativi « il padrone dei dollari » si adoprò di averne di più leggiere, una specie di anello inventato dal nostro primo carceriere in capo; ma de' poveri diavoli come Prideux ed io che cosa possiamo aspettarci? Una casaccia in comune, che serve anche di dispensa, pese catene e il disprezzo e le impertinenze che tutti gl'indigeni fanno ai poveri bianchi. Ore noiose, nissun libro, raramente de' fogli, nulla fuorchè roderci in noi stessi, esecrare e maledire Teodoro.

Cibo pessimo, letti orribili, tirannie e minaccie da ognuno. Amico mio abbiate pietà dei prigionieri europei di Teodoro!

Ma assai parlammo di noi: diciamo poche parole nel nostro caro ospite. Non gli portammo fortuna; egli è sceso così basso che presto diventerà un vero brigante, se non lo è già. Non ha patria, non popolo, non amici; vive di rapina, e passa il tempo a torturare e uccidere non i suoi nemici, dei quali ora s'impossessa di rado, ma i suoi amici e i suoi soldati. Pare che abbia un nuovo sistema religioso, ed una nuova medicina; sagrifica ogni giorno qualche centinaio di vittime, non so a qual divinità; egli adora le Furie. Per curare l'eccitamento del suo sistema nervoso l'unico sollazzo sono le grida di quelli che brucia vivi. Quando arrivammo c'ingannò con le parole cortesi; vedemmo la fiera mansueta, lo credemmo buono, i ribelli reputammo malvagi, e sperammo che la virtù e la bontà vincerebbero la ribellione e l'ammutinamento. Ma presto cadde la maschera; anche a Gaze vedemmo una frusta d'ippopotamo lunga sei piedi fare a brani la pelle delicata di una donna abissina, e vedemmo portar via il suo corpo sopra una stoia che filava sangue. Ma non è tutto. Gondar fu arsa, dal « padre del popolo » perchè i ribelli potessero vedere da lungi il bagliore della vinta città; i preti, le donne e pochi miseri creduti ribelli furono gettati nell'incendio.

I capi furono incatenati, torturati e gettati insieme in piccole capanne; ogni dì nuove uccisioni, nuove torture finchè un bel mattino si godè vedendo massacrare 670 de' suoi soldati per sospetto che volessero disertare. Ma questo fu troppo, e que' 670 cadaveri gli costano il resto del suo regno. In questo paese non vi è niuna regola, non vi è sovrano; legge suprema è l'anarchia. I contadini massacrano i soldati, i soldati i contadini; gli uni e gli altri Teodoro. I Galla sono scesi in campo. Wakshum Gobaze è alle porte che agogna di intimidire Teodoro, ma è impaurito dai suoi soldati. Così non può durare. I contadini non coltivano; hanno impugnate le armi e difendono le sostanze. Per noi va peggio se i nostri non vengono presto; Teodoro non scherza. Che cosa gli preme ora la regina d'Inghilterra e la sua amicizia? sangue agogna e non altro; di quello dei neri dovrebbe esser satollo, ora proverà quello dei bianchi, ed ha già cominciato, perchè l'altro giorno uccise i sei servi dei cinque europei, che lo scorso gennaio tentarono di scappare; uno era nativo di Massovah; vedete che non s'indugia. Abbiamo solo la speranza che ridotto com'è non si avventurerà a traversare ottanta miglia di un paese tutto in armi contro di lui, per venir qua. Segnatamente il Gobaze, suo mortale nemico, è nelle adiacenze; questi due un giorno si cozzeranno, e più presto sarà tanto meglio per noi, ma quanto alla nostra libertà non ci ha che fare. Non ci sarà concesso uscir dal paese se non con un esercito. Nissuno qui in paese crede più ne' bianchi, e se non hanno una lezione, la diplomazia non farà nulla. Nondimeno in mano di Gobaze avremo le vite salve. Se Teodoro vien qui dopo le pioggie, possiamo dire *ora pro nobis*. Addio, mandatemi tutti gli estratti dei giornali indiani che parlano di noi. Vorrei vedere le loro opinioni.

Credetemi vostro affezionatissimo

E. BLANC.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

R. Scuola normale maschile di Firenze.

Avviso.

Le domande di ammissione dei giovani che vogliono darsi all'insegnamento elementare di grado inferiore o superiore, si riceveranno fino al dì 14 di novembre 1867, dalle ore 9 antimeridiane alle 12 meridiane.

Le domande dovranno essere scritte in carta bollata da centesimi 55, e accompagnate dal certificato del sindaco e da quello del medico del comune, dove il giovane ha domicilio, i quali ne attestino la moralità e la buona salute.

Dovrà pure essere presentata la fede di nascita per dimostrare che i giovani ammittendi hanno l'età di 16 anni almeno.

Il dì 6 di novembre cominceranno gli esami di passaggio per i giovani che, in tutto o in parte, non furono approvati negli esami finali dell'anno scolastico decorso.

La mattina del 15 a ore 9 antim. saranno fatti gli esami di ammissione dei nuovi alunni.

Il dì 20 si aprirà solennemente la scuola.

Firenze, 7 ottobre 1867.

Il Direttore: ZANOBI BICCHIERAI.

Scuola preparatoria alla normale.

Avviso.

Le domande dei giovanetti che vogliono entrare in questa scuola per farsi idonei alla normale, saranno in carta senza bollo, accompagnate dal certificato del medico, che attesti la buona salute, e dalla fede di nascita che dimostri aver l'alunno non meno di 12 anni di età.

Gli esami per gli alunni che non furono approvati negli esami finali dell'anno scolastico decorso, saranno fatti nella mattina del 5 di novembre, e quelli per gli ammittendi cominceranno a ore 9 antimeridiane del dì 11.

Firenze, 7 ottobre 1867.

Il Direttore: ZANOBI BICCHIERAI.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Nuova York, 25.

Juarez fu rieletto presidente.

Santa Anna fu esiliato.

Stuttgard, 26.

Il municipio presentò un indirizzo alla Camera con cui la invita ad adottare i trattati doganali e d'alleanza conchiusi colla Prussia.

Un'assemblea popolare prese una deliberazione simile.

Parigi, 27.

L'Imperatore ha presieduto il Consiglio dei ministri e il Consiglio privato.

L'Imperatore d'Austria ha ricevuto il Corpo diplomatico.

Parigi, 28.

Il *Moniteur* reca il decreto di promulgazione del trattato di commercio e di navigazione conchiuso il 29 luglio 1867 tra la Francia e gli Stati pontifici.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 27 ottobre 1867, ore 8 ant.

Il barometro si è abbassato di 3 a 4 mm. nel nord, e di 2 nel sud. Le pressioni sono sopra la normale di 5 mm. Cielo sereno. Mare tranquillo. Domina il nord-ovest.

Fortissimo abbassamento del barometro di 10 mm. sulla Manica. e nel centro della Francia.

Qui il barometro si è abbassato di 3 mm. nella mattina e soffiano in alto il sud-est e sud-ovest.

Stagione variabile; probabile un forte abbassamento del barometro anche sulla nostra Penisola.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze

Nel giorno 27 ottobre 1867.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 761, 3	mm 758, 2	mm 753, 2
Termometro centigrado	12, 5	19, 0	16, 0
Umidità relativa	80, 0	51, 0	64, 0
Stato del cielo	sereno	sereno	nuvolo
Vento { direzione / forza	E debole	E debole	E debole

Temperatura massima .... + 19,0
Temperatura minima .... + 8,5
Minima nella notte del 28 ottobre ... + 15,0

TEATRO DELLA PERGOLA — Riposo.

TEATRO PAGLIANO, ore 8 — Rappresentazione dell'opera del maestro Bellini: *Norma*.

TEATRO NUOVO, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da Maieroni rappresenta: *L'Avola*.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (Firenze, 28 ottobre 1867)

VALORI		VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	NOMINALE	PREZZI FATTI
Rendita italiana 5 0[0	god. 1 luglio 1867		50 35	50 30	50 35	50 30	» »	
Impr. Naz. tutto pagato 5 0[0	lib. 1 ottob. 1867		67 »	66 1/2	» »	» »	» »	
Id. 3 0[0	god. »		33 50	33 25	» »	» »	» »	
Imprestito Ferriere 5 0[0	» 1 genn. 1867	840	» »	» »	» »	» »	» »	
Obbl. del Tesoro 1849 5 0[0 p. 10	»	840	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni della Banca Naz. Toscana	» ex coupon	1000	1400	1380	» »	» »	1400	
Dette Banca Nazionale nel Regno d'Italia	» 1 luglio 1867	1000	» »	» »	» »	» »	1500	
Cassa di sconto Toscana in sott.	»	250	» »	» »	» »	» »	» »	
Banca di Credito italiano	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni del Credito Mobil. ital.	»		» »	» »	» »	» »	» »	
Obbligazioni Tabacco 5 0[0	»	1180	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni delle SS. FF. Romane	» 1 luglio 1866	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette con prelaz. pel 5 0[0 (Antiche Centrali Toscane)	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 5 0[0 delle suddette	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 3 0[0 delle SS. FF. Rom.	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni delle ant. SS. FF. Livor.	»	420	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette (dedotto il supplemento)	» 1 genn. 1867	420	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 3 0[0 delle sudd. C D	» 1 luglio 1867	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette	» 1 marzo 1867	420	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 5 0[0 delle SS. FF. Mar.	» 1 genn. 1867	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette (dedotto il supplemento)	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni SS. FF. Meridionali	» 1 luglio 1867	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 3 0[0 delle dette	» 1 ottob. 1867	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. dem. 5 0[0 in ser. comp.	»	505	385 »	384 »	» »	» »	» »	
Dette in serie di 1 e 2	»	505	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette in ser. non comp.	»	505	» »	» »	» »	» »	» »	
Imprestito comunale 5 0[0 obbl.	2ª emissione	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Detto in sottoscrizione	» 1 genn. 1867	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Detto liberato	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Imprestito comunale di Napoli	» 1 genn. 1866	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Detto di Siena	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Pantelegrafo Caselli	»		» »	» »	» »	» »	» »	
Detto 2 ser.	»		» »	» »	» »	» »	» »	
5 0[0 italiano in piccoli pezzi	» 1 luglio 1867		» »	» »	» »	» »	51 »	
3 0[0 idem	» 1 ottob. 1867		» »	» »	» »	» »	34 »	

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra	30		
dto.	30			Trieste	30			dto.	90	27 75	27 65
dto.	60			dto.	90			Parigi	30		
Roma	30			Vienna	30			dto.	90	110 1/8	109 7/8
Bologna	30			dto.	90			Lione	90	—	—
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90	—	—
Napoli	30			dto.	90			Marsiglia	90	—	—
Milano	30			Francoforte	30			Napoleoni d'oro		22 »	21 95
Genova	30			Amsterdam	90						
Torino	30			Amburgo	90			*Sconto Banca* 5 0[0			

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0[0: 50 30 cont. e fine corr. — Dopo la chiusura 50 20 fine corr.

Il sindaco: A. MORTERA.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DEI TELEGRAFI IN VENEZIA

Si avvisa essere da affittare uno stabile situato sotto le Procuratie Vecchie con ingresso nel sottoportico dell'Arco Celeste, n. 84, composto di una gran sala e di una stanza, entrambe respicienti la piazza di San Marco con 8 finestre; di altre 6 stanze nello stesso piano nobile, e 7 stanze e cucina al secondo piano, con grandi armadii, nonchè soffitta e magazzino ed entrata a pian terreno.

Per visitarlo rivolgersi all'ufficio telegrafico centrale nel locale del Padiglione in Bocca di Piazza tutti i giorni a qualsiasi ora. 3295

AVVISO.

Il sindaco del comune di Montecarlo rende noto che per la volontaria renunzia del sacerdote Francesco Michi è rimasto vacante il posto di maestro della scuola elementare maschile al Marginone, cui è annesso l'annuo stipendio di italiane lire 400, con l'obbligo e condizioni che appresso:

1° Leggere e scrivere, studio pratico della lingua italiana, prime operazioni dell'aritmetica pratica, pesi, misure, monete, elementi di storia italiana, geografia, catechismo, e dottrina cristiana il sabato soltanto.

2° Le ore destinate di ciascun giorno sono la mattina dalle ore 8 antimeridiane alle 11 dette, ed il giorno dalle 2 alle 4 pomeridiane; e l'estate dalle 4 alle 7 pomeridiane.

Invita pertanto tutti quelli che bramassero di concorrere a detto impiego di maestro a far pervenire all'uffizio, franche di porto ed in carta bollata, le loro istanze corredate dei certificati di moralità e del diploma d'idoneità, a forma della legge dentro giorni 15 decorrendi della inserzione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Dalla residenza comunale, li 28 ottobre 1867.

Il ff. di Sindaco
3299 Giovacchino Guidi, assess.

AVVISO.

Nei numeri 216, 226 e 235 della *Gazzetta Ufficiale del Regno*, corrente anno, il municipio di Fano diffidò chiunque avesse rinvenuto un bono e suo coupon n. 3 a carico della pubblica istruzione di detta città, scadente il 30 prossimo passato settembre, per la somma complessiva di lire diecimila settecentoventidue (10,722), smarrito nella trasmissione per la posta da Milano a Fano fino dallo scorso novembre 1865 diretto a Castellani Eugenio e di esclusiva proprietà del conte Gian Battista Billi e di Fortunato Fortunati. Volendosi ora dal municipio predetto devenire alla rinnovazione del bono perduto, invita nuovamente chiunque l'avesse rinvenuto di presentarlo nell'ufficio municipale di Fano entro sei mesi a datare da oggi, scorso il qual termine inutilmente si procederà senz'altro avviso al pagamento del bono stesso nella somma come sopra ai signori Billi e Fortunati, e ciò in analogia delle disposizioni del capitolo 2°, sezione 3ª, del regolamento vigente sulla contabilità generale dello Stato modificato con regio decreto 25 novembre 1866, n. 3381.

Fano, 20 ottobre 1867.

Pel municipio: *Il Segretario municipale*
3298 Giuseppe Antonioni.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Scorporo dei terreni ademprivili del comune di Sindia.
(Legge 4 gennaio 1863)

AVVISO.

Si fa noto che il signor prefetto della provincia di Cagliari con decreto in data 18 maggio 1867 dichiarò esecutorio il reparto in due lotti dei terreni ademprivili posti nella giurisdizione del comune di Sindia e che per effetto di tale decreto è passato in piena proprietà alla Compagnia Reale delle Ferrovie di Sardegna il lotto segnato di lettera B sul piano regolare, e sugli altri atti relativi al reparto; il quale lotto è situato nelle regioni Sette Chercos. È composto di selve ghiandifere con elci e roveri aventi assieme la superficie di ettari 137 42 75. — Confina: a tramontana coi beni privati tra le regioni Sopra sa punta Cubeddu, Badde renu, Sa Funtana de su chercu e sa sedda de Ponzu coi limitrofi proprietari Zedda Raffaele e Virdi Antioco, e coi beni demaniali spettanti al lotto A per mezzo della strada da Bonorva a S. Lussurgiu e per mezzo della retta determinata dai capi saldi, termine sulla strada da S. Lussurgiu a Bonorva e Fontana Furiosu; a levante, coi terreni comunali di Macomer tra Funtana Furiosu, su nodu de s'Elighe, Su Pirastu e crastu furrones; a mezzogiorno, cogli stessi terreni delimitati dai capi saldi Crastu Furrones, e su nodu s'Eligheddu che segnano confine territoriale; a ponente, coi beni comunali sos Deghinos, segnati dalla strada che da Sindia tende a Sant'Antonio, tra gli estremi Su nodu de s'eligheddu e Sopra Sa punta Cabeddu.

Il Direttore tecnico
3247 Achille Aprosio.

3305

Strade Ferrate Meridionali

Introiti della settimana dal 17 al 23 settembre 1867.

RETE ADRIATICA (chilometri 925)				
Viaggiatori n° 19,920	L.	65,076 35		
Trasporti a grande velocità	»	17,375 91		
Trasporti a piccola velocità	»	47,078 15		
Introiti diversi	»	437 01	L.	129,967 42
RETE MEDITERRANEA (chilometri 121)				
Viaggiatori n° 22,314	L.	21,690 96		
Trasporti a grande velocità	»	1,170 77		
Trasporti a piccola velocità	»	2,946 75		
Introiti diversi	»	13 30	L.	25,821 78
RETE LOMBARDA (chilometri 124)				
Viaggiatori n° 3,614	L.	5,491 74		
Trasporti a grande velocità	»	435 49		
Trasporti a piccola velocità	»	2,573 »		
Introiti diversi	»	13 60	L.	8,513 83
Totale delle tre reti (chilometri 1,170)			L.	164,303 03
Prodotto chilometrico			L.	140 43
SETTIMANA CORRISPONDENTE NEL 1866.				
Rete Adriatica (chilometri 896)	L.	128,207 48		
Rete Mediterranea (chilometri 86)	»	18,042 23		
Rete Lombarda (chilometri »)	»	» »		
Totale per le tre reti (chilometri 982)	L.	146,249 71		
Prodotto chilometrico			L.	148 93
Diminuzione dei prodotti per chilometro nella settimana			L.	8 50

Introiti dal 1° gennaio 1867.

Rete Adriatica (chilometri 924 50)	L.	4,993,068 17		
Rete Mediterranea (chilometri 104 42)	»	1,084,638 35		
Rete Lombarda (chilometri 124)	»	231,707 77		
Totale sopra chilometri 1,152 92	L.	6,309,434 29		
Prodotto chilometrico			L.	5,472 57

Introiti corrispondenti nel 1866.

Rete Adriatica (chilometri 894 01)	L.	6,258,280 40		
Rete Mediterranea (chilometri 82 86)	»	1,014,929 33		
Rete Lombarda (chilometri »)	»	» »		
Totale sopra chilometri 976 87	L.	7,273,209 73		
Prodotto chilometrico			L.	7,445 42
Diminuzione dei prodotti per chilometro dal 1° gennaio			L.	1,972 85

SOTTOPREFETTURA DEL CIRCONDARIO DI VERCELLI

per parte della Direzione demaniale di Torino

Avviso d'asta

per la vendita di beni immobili provenienti dall'asse ecclesiastico
giusta il disposto dell'articolo 7 della legge 15 agosto 1867, n° 3848.

Il pubblico è avvertito che in esecuzione delle deliberazioni in data del 16 settembre p. p. della Commissione provinciale di sorveglianza e vendita dei beni ecclesiastici pervenuti al demanio in forza dell'avanti citata legge, alle ore 10 antimeridiane del giorno 8 novembre p. v. si procederà in una sala di detta sottoprefettura avanti il titolare della medesima coll'intervento di un delegato demaniale e di un rappresentante della suddetta Commissione, ai pubblici incanti per la definitiva aggiudicazione in tanti distinti lotti come infra in favore dei migliori offerenti dei beni immobili qui sotto descritti situati nei territori infra enunciati costituenti i lotti 28, 30, 31, 32 e 50 del primo elenco inserito nel giornale la *Vedetta* del 21 settembre ultimo scorso.

N. d'ordine dei poderi	DESCRIZIONE DEI LOTTI posti in vendita	Superficie (Ettari Are Cent.)	Prezzo su cui ogni lotto s'incanta	Decimo e spese da depositarsi	Minimum delle offerte in aumento
1	Podere detto alle Mantie posto in territorio di Motta de' Conti proveniente dal Capitolo metropolitano di Vercelli della superficie di ettari	19 23 54	22,003 50	2,974 87	100 »
2	Podere denominato la Giangrina posto sul territorio di Motta de' Conti già della casa di San Paolo di Casale e poscia dei ministri degli infermi della stessa città della superficie di	2 91 98	7,405 91	1,001 28	25 »
3	Cascina denominata Santa Maria della Bona già spettante al Seminario arcivescovile di Vercelli posta sui territori di Pezzana e Stroppiana che si vende in cinque lotti come infra:				
	1° Lotto consistente in fabbricato rustico e terreni coltivi della superficie di	37 67 17	72,824 93	9,859 45	200 »
	2° Lotto aratorio regione Spazzone della superficie di	» 82 81	1,185 63	161 65	10 »
	3° Lotto aratorio regione Quaroni id.	8 63 20	21,250 87	2,872 12	100 »
	4° Lotto campo regione Quaroni id.	1 23 70	1,852 44	250 45	10 »
	5° Lotto aratorio alla regione Dosso del Lupo della superficie di	1 32 50	1,893 73	256 03	10 »
4	Podere denominato Caseinassa Barazzone di provenienza del Capitolo di Vercelli situato sul territorio di Caresanablot che si vende in quattro lotti come infra:				
	1° Lotto - Fabbricato rustico con campi, prati e risaie (oltre a L. 499 per le cose mobili) della superficie di ettari	114 28 93	181,037 72	24,476 30	500 »
	2° Lotto - Podere nella regione ai Campetti della superficie di	5 71 56	8,500 »	1,149 20	50 »
	3° Lotto - Podere nella regione Casa bruciata id.	12 86 59	19,000 »	2,568 80	100 »
	4° Lotto - Podere nella regione Pizzata id.	14 26 32	21,000 »	2,839 20	100 »
5	Cascina detta del Molino già dei PP. Barnabiti di Vercelli situata sul territorio di Rive che si vende in sette lotti come infra:				
	1° Lotto - Corpo di fabbricato con beni coltivi Cantone Molino della superficie di	23 73 15	39,132 13	5,290 66	100 »
	2° Lotto - Alla regione Valle della superficie di	1 16 82	2,256 74	305 11	25 »
	3° Lotto - Prato regione del Molino della superficie di	2 19 49	3,246 55	438 93	25 »
	4° Lotto - Prato regione pure del Molino della superficie di	» 48 46	1,017 42	137 56	10 »
	5° Lotto - Altro prato regione pure del Molino della superficie di	1 64 96	3,463 30	468 23	25 »
	6° Lotto - Campo regione Boschetto di ettari	2 25 14	4,953 57	669 72	25 »
	7° Lotto - Campo regione al Manone di ettari	1 44 82	3,379 99	456 98	25 »

Per essere ammessi agli incanti gli attendenti dovranno presentare all'ufficio procedente una ricevuta del ricevitore demaniale di Vercelli constatante il deposito fatto nei giorni 7 e 8 di detto mese di novembre stabilito pel lotto al cui acquisto aspirano.

L'aggiudicazione sarà definitiva, e non saranno perciò ammessi successivi aumenti sul prezzo di essa.

La vendita dei beni sovra indicati è vincolata all'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato di cui sarà lecito a chiunque di prendere cognizione nell'ufficio di questa sottoprefettura ove sono pure ostensibili gli estratti della tabella *C* non che i documenti relativi.

Si avverte che senza pregiudizio delle ragioni d'acqua che competono o possono competere ai singoli tenimenti, si intende escluso dalla vendita l'alveo delle roggie e dei cavi per l'irrigazione.

Gli incanti avranno luogo a pubblica gara col sistema dell'estinzione della candela vergine e sotto l'osservanza delle leggi vigenti in proposito.

Vercelli, 21 ottobre 1867.

Il Segretario
G. Naveriani.

3294

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Scorporo dei terreni ademprivili del comune di Villaurbana.
(Legge 4 gennaio 1863).

AVVISO.

Si fa noto che il signor prefetto della provincia di Cagliari con decreto in data 3 giugno 1867 dichiarò esecutorio il reparto in due lotti dei terreni ademprivili posti nella giurisdizione del comune di Villaurbana e che per effetto di tale decreto è passato in piena proprietà alla Compagnia Reale delle ferrovie di Sardegna il lotto segnato di lettera B sul piano regolare e su gli altri atti relativi al reparto, il quale lotto è situato nelle regioni Su pranu de Giuanni Melis - Su pranu de Modu Su Figu Nuxi - Su Cuaddu Mortu - Su pranu de s'acqua Melina - Su pranu de prama Rada - Sa Roja di Tonnasu - s'acqua de sa murta - Is puntas - Sa Conca de s'omini Sa Roja de Cristalu È composto di boschi cedui di corbezzoli e lentischi, pascoli cespugliati, e selve ghiandiferi con elci e roveri, aventi assieme la superficie di ettari 417 59 00. — Confina: a tramontana, con terreni di privata spettanza per mezzo della breve linea retta tra i punti Sa Figu piluda, conchitta sa rutta santa, e per mezzo del ciglio di roccie che da quest'ultimo punto si protende verso Nuraghe modu, coi terreni comunali per mezzo della continuata corona di roccie che passa pei punti Nuraghe Modu, Conca su sirboni, Conca su Luttoni, Bruncu su Feurra e che interseca il rigagnolo Roja de su Cuaddu mortu nel preciso sito denominato S'arburi sperarda, Conca su Sirboni, Conca su luttoni, Bruncu sa feurra, Conca sa feurra, fino all'intersecazione del rio detto Roja Deretta; a levante, con terreni comunali mediante il ciglio non interrotto di roccio sepras al Rio Tomboi che cinge il piano Prama rada e che passa pei punti Conca sa Feurra, Conchitta de Tommasu; a mezzogiorno, con terreni di privata possidenza in giurisdizione di Bannari per mezzo delle linee rette stabilite dai punti Conchitta de Tommasu, s'acqua sa murta, Punta s'acqua is pizzus; a ponente, col lotto A per mezzo delle linee rette determinate dai punti Punta s'acqua is pizzus, su Sutterru de sa conca de s'omini, sa serra de s'omini, Campu sa scova sa perda arrubia, sa Figu nuxi, Azza de Gio. Melis sino all'incontro del rivo Utturu su cardu, coi terreni comunali per mezzo dell'andamento del rivo s'utturu su cardu dalla intersecazione della linea stabilita dai punti sa Figu Nuxi ed Azza Gio. Melis sino al punto detto sa Figu piluda.

Il Direttore tecnico
3244 Achille Aprosio.

Citazione per editto.

A richiesta del Regio Economato Generale per le provincie napolitane, rappresentato dal suo economo generale signor cavaliere Alessandro de Sterlich, domiciliato per ragion dell'ufficio nel palazzo San Giacomo in Napoli, per ministero di usciere si è dichiarato ai seguenti individui:

1° Pietro Varacalli fu Antonio.
2° Niccola Monteleone fu Antonio.
3° Antonio ed Agata Mina, figli maggiori della defunta Francesca Pelle.
4° Caterina ed Elisabetta Mina.
5° Antonio, Paolo e Teresa Mina, autorizzata da suo marito Domenico Varacalli, quali figli ed eredi del fu Niccola Mina fu Giuseppe.
6° Giuseppe, Girolamo ed Elisabetta Siciliano di Rosario, figli ed eredi di Rosaria Mina, altra figlia ed erede del detto fu Niccola Mina fu Giuseppe.
7° Paolo, Giuseppe Mina, quali figli ed eredi del fu Pietro fu Giuseppe.
8° Teresa Romano di Bruno, autorizzata da suo marito Niccola Marzano, quali eredi del suddetto Pietro Mina, per l'intermedia persona della madre di lei Caterina Mina;
9° Domenico, Niccola, Giuseppe, Rosa, Maria, Domenica e Teresa Monteleone, e la minore Teresa Monteleone, rappresentata da Francesco Pelle, tutti eredi di Nicodemo Monteleone.
10. Francesca Murdaca, vedova di Niccola Romano.
11. Vincenzo, Domenico, e Vittoria Romano, eredi di Niccola Romano.
12. Domenico Fazzari fu Giacomo.
13. Veneranda Romano, autorizzata dal marito Niccola Garreffa, figlia ed erede del fu Bruno.
14. Elisabetta Monteleone, autorizzata dal marito Bruno Siciliano.
15 Pietro e Maria Monteleone, quali eredi di Bruno Romano, per l'intermedia persona di Domenico Romano di loro genitore.
16. Domenica Pelle, autorizzata dal marito Pietro Pelle, qual erede d'Antonio Pelle, per l'intermedia persona di Elisabetta Pelle madre di lei.
17. Niccola e Teresa Romano, costei autorizzata dal marito Giuseppe Pelle Zotta, altri eredi del suddetto Antonio Pelle, per l'intermedia persona della madre Francesca Pelle.
18. Stefano Pelle e coniugi Elisabetta Brizzi fu Antonio, e Pietro Pelle fu Stefano.
19. Pietro, Paolo, ed Agata Fazzari, eredi de'coniugi Teresa Brizzi e Bruno Fazzari.
20 Caterina Brizzi fu Antonio, vedova di Pietro Fazzari fu Domenico.
21. Giuseppe Murdaca fu Carlo.
22. Giuseppe, Carlo, Pietro ed Agata Murdaca, autorizzata costei dal marito Pietro Romano, quali figli ed eredi del fu Niccola Murdaca fu Carlo.
23. Chiara Sità, autorizzata dal marito Domenicantonio Fazzari.
24. Stefano, Domenico e Francesca Sità, autorizzata dal marito Paolo Cardillo; essi Sità quali eredi figli del fu Francesco, nonchè Elisabetta Pelle quale madre e tutrice del minore Paolo Sità.
25. Pietro, Girolamo, Domenico, Faustina, Domenica Monteleone, autorizzata dal marito Agostino Siciliano.
26. Caterina, Vincenzo Monteleone, ed altri Monteleone, quali eredi del fu Giuseppe.
27. Coniugi Caterina Romano fu Giuseppe, e Giuseppe Monteleone.
28. Giuseppe, Pietro, Bruno, Domenica, Faustina ed Elisabetta Cosenza, eredi di Santo e Niccola Cosenza.
29. Francescantonio Fazzari fu Pietro Paolo.
30. Bruno Fazzari di Vincenzo.
31. Domenico, Giuseppe, Francesca, Teresa ed Elisabatta Pelle di Francesco, nella qualità di eredi di Antonio Siciliano.
32. Giuseppe Pelle di Rosario.
33. Coniugi Vittoria Fazzari e Pietro Fazzari, essa Vittoria erede del fratello Bruno.
34. Francesca, Domenica e Teresa Fazzari.
35. Caterina Brizzi; esse Francesca, Domenica e Teresa Fazzari, autorizzate dai loro rispettivi mariti Paolo Mandara, Pietro Mandara, e Bruno Pelle; e la Brizzi qual madre e tutrice de'minori Giuseppe e Maria Fazzari; tutti essi Fazzari quali eredi del suddetto Bruno Fazzari, per lo mezzo del padre Pietro Fazzari, altro germano di esso Bruno.
36. Maestro Domenico Giovinazzo, per Pietro Pelle fu Domenico ed altri.
37. Giuseppe, Niccola, Domenico, Pietro, Maria, Francesca, Concetta e Giuseppa Pelle, Pietro e Pasquale Pelle fu Domenico, eredi di Luigi Pelle.
38. Niccola, Filippo, Vincenzo e Domenico Monteleone fu Simone.
39. Giovambattista Fazzari fu Francesco.
40. Giuseppe Raco fu Antonio.
41. Maria Romano, autorizzata dal marito Niccola Garreffa.
42. Caterina Romano qual madre e tutrice di Niccola Romano, essi Romano quali eredi del fu padre Francesco
43. Rosaria Mollica per Bruno Monteleone fu Paolo.
44. Paolo, Saverio, Rosario, Domenico e Teresa Romano figli di Niccola.
45. Paolo Romano.
46. Rosaria e Teresa Romano.
47. Giuseppe Tropeano fu Antonio.
48. Elisabetta Romano fu Giuseppe.
49. Saverio Pelle fu Leonardo.
50. Pietro e Francesco Siciliano, figli ed eredi del fu Niccola.
51. Domenica Staltari madre e tutrice dei minori Nicola, Francesco, Giuseppe e Rosa Siciliano, eredi del suddetto Niccola, per l'intermedia persona del padre loro Giuseppe figlio di lui, e Agostino Siciliano fu Pietro.
52. Domenico Siciliano fu Paolo.
53. Domenico, Teresa, Chiara, Giuseppe, Matilde e Francesca Siciliano; gli eredi di Teresa sono Girolamo, Pietro, Domenico, Vincenzo, Domenica, Faustina e Caterina, eredi di Fortunata e Teresa Siciliano.
54. Rosaria, Giuseppa, Faustina, Agostino e Girolamo Siciliano di Domenico, ed a Giuseppe e Teresa Siciliano; essi Siciliano quali eredi del fu Domenico, la Giuseppa autorizzata dal marito Domenico Fazzari, la Faustina autorizzata dal marito Paolo Pelle, e la Teresa dal marito Filippo Monteleone.
55. Niccola Romano di Domenico.
56. Niccola Mollica fu Leonardo.
57. Antonio Pelle figlio ed erede del fu Niccola, ed erede di Stefano e Vincenzo Pelle, ed Elisabetta Pelle fu Stefano, anche erede.
58. Niccola ed Elisabetta Sità fu Domenico, quali eredi del padre e di Rosaria di loro sorella.
59. Girolamo, sacerdote Pietro, Niccola, Giuseppe e Filomena Pelle, figli ed eredi del fu Domenico.
60. Domenico e Giuseppa Fazzari, Girolamo, Francesco, Giuseppe e Giuseppa Fazzari, eredi di Giacomo Fazzari fu Domenico.
61. Girolamo, Francesco, Giuseppe e Giuseppa Fazzari fu Bruno, eredi di esso Bruno Fazzari.
62. Domenica, Stefano e Pietro Pelle figli di Giuseppe Pelle fu Leonardo.
63. Domenico Pelle.
64. Coniugi Caterina Pelle e Domenico Sità, essi Pelle quali eredi del suddetto Giuseppe Pelle e la Domenica autorizzata dal marito Stefano Pelle.
65. Sacerdote Bruno Pelle fu Niccola
66. Domenico, Elisabetta, Pietro e Giuseppe Mina fu Niccola.
67. Niccola, Giuseppe ed Angela Maria Mina, autorizzata dal marito Niccola Condelli.
68. Domenico Mina, ed essi Mina quali figli ed eredi del fu Pietro.
69. Giuseppe e Maria Romano fu Domenico, e al di costei marito Nicola Monteleone.

Tutti domiciliati in Antonimina e luoghi contermini.

E tutti interessati e facendo parte della causa colla Mensa Vescovile di Gerace, che con arresto della Cassazione di Napoli del 29 settembre 1859, nel rigettarsi il ricorso di essi coloni di Antonimina, accolse il ricorso della Mensa Vescovile suddetta, avverso la decisione della Corte di Catanzaro del 4 agosto 1856, e rinviò la causa per novello esame, per la parte annullata, innanzi alla Corte d'appello di Napoli. Leonde premendo allo istante nella suddetta qualità e nella rappresentanza della Mensa suddetta di far giudicare la causa in rinvio e dietro autorizzazione avuta dalla Corte di appello di Napoli per citazione per editto, giusta la deliberazione intimata col presente atto, così si son citati tutti essi intimati, nuovamente, a comparire all'udienza fissa della Corte di appello di Napoli nel dì ventidue prossimo entrante mese di novembre, e precisamente innanzi quella sezione che funziona in detto giorno per gli affari sommari, e ciò per sentire innanzi tutto riassumere la instanza con Caterina ed Elisabetta Mina, che erano rappresentate da Pietro Mina; con Domenico, Niccola Giuseppe, Rosa Monteleone, eredi di Nicodemo Monteleone; con Pietro Paolo ed Agata Fazzari, eredi dei coniugi Teresa Brizzi e Bruno Fazzari; con Giuseppe, Pietro, Bruno, Domenica, Faustina ed Elisabetta Cosenza, eredi di Santo e Niccola Cosenza; con Domenico, Giuseppe, Francesca, Teresa ed Elisabetta Pelle, eredi di Antonio Siciliano; con Giuseppe, Nicola, Domenico, Pietro, Maria, Francesca, Concetta e Giuseppa Pelle fu Antonio, eredi di Giuseppe Pelle; Pietro e Pasquale Pelle fu Domenico, eredi di Luigi Pelle; con Paolo, Saverio, Rosario, Domenico e Teresa figli ed eredi di Nicola Romano; e con Francesca, Elisabetta, Pietro, Giuseppe Romano, eredi di Leonardo Romano, Domenico Giovinazzo possessore dei fondi venduti dagli eredi di Niccola Romano; con Domenico, Teresa, Chiara, Giuseppa, Matilde e Francesca Siciliano, e con Girolamo, Pietro, Domenico, Vincenzo, Caterina Siciliano, eredi di Fortunato e Teresa Siciliano; con Antonio Pelle anche erede di Stefano e Vincenzo Pelle; con Domenico e Giuseppa Fazzari, Girolamo, Francesco, Giuseppe e Giuseppa Fazzari, eredi di Bruno Fazzari di Giacomo; con Domenico Pelle divenuto maggiore; e per l'effetto rigettare definitivamente l'appello prodotto dai coloni suddetti di Antonimina, avverso la sentenza del 22 dicembre 1851 del tribunale di Reggio, colla condanna di essi coloni alle spese tutte del giudizio, comprese quelle presso la Corte di Catanzaro, le altre della Cassazione, e quelle in grado di rinvio, colle ricompense di avvocato.

Salvo tutti gli altri diritti, ragioni ed azioni. E che il signor Nicola Minilli, procuratore esercente presso la lodata Corte di appello, domiciliato nello studio dell'avvocato commendatore signor Paolo Cortese, alla strada San Liborio, n° 37, Napoli, procederà per lo istante.

Quest'atto è stato legalmente intimato per organo dell'usciere del tribunale civile e correzionale di Gerace, signor Cimino Luigi, addì undici ottobre 1867. 3300

Avviso.

La signora contessa Eleonora Toriglioni, possidente domiciliata in Firenze, rende pubblicamente noto che tutto ciò che esiste nel piano da essa abitato del palazzo di sua pertinenza posto in Firenze, in via Cavour, al numero comunale 70, e nell'annesso quartiere separato abitato dal di lei marito signor conte Muzio Toriglioni, è di esclusiva di lei pertinenza; e perciò protesta solennemente della nullità di qualunque esecuzione venga commessa sopra i mobili, suppellettili, ecc., esistenti nel piano e quartiere ridetti per debiti non suoi, significando anche che va a provocare in proposito le relative dichiarazioni dal tribunale competente al seguito di un pignoramento nullamente testè eseguito sopra i ridetti mobili e suppellettili alle istanze di un creditore del detto di lei marito.

Firenze, li 20 ottobre 1867. 3177

Avviso.

Benerecetti Giuseppe, possidente a Santa Sofia, Romagna Toscana, inibisce a Mazzola Antonio, colono al di lui podere di Pian dell'Olmo, comunità di Galeata, le contrattazioni del bestiame di qualunque specie senza lo intervento e consenso del proprio figlio Gio. Batt. Benerecetti, protestandosi della loro nullità.

3308 Giuseppe Benerecetti.

Cassa Centrale di Risparmi e Depositi di Firenze.

Nella Gazzetta di n. 288, e precisamente all'avviso di n. 3142, terza denunzia di libretto smarrito, si è omesso d'indicare la somma. Si legga pertanto dopo il nome Borgioli Eugenio *per la somma di lire* 84. 3304

Bando di vendita.

Il sottoscritto cancelliere del primo mandamento di Pistoia, opportunamente delegato della appresso vendita con sentenza del tribunale civile di Pistoia, facente funzioni di tribunale di commercio, del dì 5 settembre 1867, fa noto che alla mattina del dì 13 novembre 1867, alle ore undici, sarà aperto avanti ad esso, sulla porta del predetto tribunale, l'incanto dei beni appartenenti al fallimento di Francesco Frosini di detta città di Pistoia, e consistenti in più e diversi appezzamenti formanti un corpo di terra per la maggior parte lavorativa, vitata, olivata e fruttata, in parte prativa e pasturata, e in parte boschiva, divisa in due poderi denominati Cupano e Morghi, con due respettive case coloniche, aje e annessi, situato nel popolo di San Pietro a Campiglio, comunità di Porta al Borgo, suburbio pistojese.

Fa noto altresì che al detto corpo di terra con perizia giudiciale del signor Cino Michelozzi di Pistoia, opportunamente giurata e depositata negli atti nel dì 13 settembre 1867, è stato attribuito il valore di ital. L. 18,839 40, e che l'incanto verrà aperto alle condizioni di che nella succitata sentenza, fra le quali notasi la seguente:

« I detti beni saranno esposti in vendita in un solo lotto sul prezzo che sarà determinato dal perito nominato come appresso; e per il caso che la stima sia per resultare inferiore all'offerta di lire 21,000 (ventunmila) già fatta e depositata negli atti del fallimento dal signor Angiolo del fu Gaetano Ciantelli del popolo di San Bartolommeo, comunità di Porta San Marco, come consta dall'atto privato del 10 agosto 1867, rogato Macciò, e registrato a Pistoia il 12 detto, vol. 11, foglio 90, numero 1724, l'incanto sarà aperto sul prezzo di lire ventunmila, ed i beni saranno rilasciati al maggiore offerente. »

Dalla cancelleria del primo mandamento di Pistoia.

Li 7 ottobre 1867.

2809 Dott. Teofilo Brandaglia.

Un supplemento a questo numero contiene avvisi d'asta per la vendita di beni ecclesiastici.

FIRENZE — Tip. Eredi Botta.